



# Sistema di Acquisizione e Mantenimento delle Competenze del Personale che svolge Attività di Sicurezza

## Parte Comune

### RFI DOI P SE SU 01.01 1 1

*Documento di III Livello*

Redatto	Verificato	Approvato
	 C. Ianniello	L. Cavacchioli

Rev.	Descrizione revisione	Data approvazione	Data entrata in vigore
1	Emissione per Applicazione		01/07/2023

<b>Integra:</b>
Sostituisce: RFI DOI P SE SU 01.01 1 0

<b>SISTEMA DI ACQUISIZIONE E MANTENIMENTO DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI SICUREZZA .....</b>	<b>1</b>
<b>PARTE COMUNE .....</b>	<b>1</b>
<b>PARTE I GENERALITA' .....</b>	<b>4</b>
I.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	4
I.2 PRINCIPALE NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO .....	4
I.3 DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI .....	7
<b>PARTE II DESCRIZIONE DEL SISTEMA .....</b>	<b>11</b>
<b>PARTE III ATTUAZIONE DEL SISTEMA .....</b>	<b>13</b>
III.1 SELEZIONE DEL PERSONALE .....	14
III.2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AI CORSI ABILITATIVI .....	14
III.3 PROGRAMMI FORMATIVI .....	18
III.3.1 GENERALITA' SUI PROGRAMMI FORMATIVI .....	18
III.3.1.1 Istruttore Responsabile del corso .....	19
III.3.1.2 Condizioni di accesso alle singole fasi del programma formativo .....	19
III.3.1.3 Durata dei moduli .....	20
III.3.1.4 Generalità su corsi ed assenze .....	20
III.3.1.5 Verifiche di apprendimento .....	21
III.3.1.6 Generalità sugli esami .....	21
III.3.1.7 Nuove tecnologie/infrastrutture/veicoli e corsi erogati da Ditte esterne .....	22
III.3.2 MODULI TEORICI .....	23
III.3.3 ESAME TEORICO .....	24
III.3.4 MODULI PRATICI DI ADDESTRAMENTO .....	25
III.3.5 ESAME PRATICO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADDESTRAMENTO .....	25
III.3.6 MODULI DI TIROCINIO .....	26
III.3.7 VALUTAZIONE DEL TIROCINIO .....	27
III.4 COMMISSIONE D'ESAME E RILASCIO DELL'ABILITAZIONE .....	27
III.4.1 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D'ESAME .....	27
III.4.2 NOMINA DELLA COMMISSIONE D'ESAME .....	28
III.4.3 COMPITI DELLA COMMISSIONE D'ESAME .....	30
III.4.4 RILASCIO DELL'ABILITAZIONE .....	30
III.5 VALIDITA' DELLE ABILITAZIONI E MANTENIMENTO DELLE COMPETENZE .....	31
III.5.1 VALIDITA' DELLE ABILITAZIONI .....	31
III.5.2 MANTENIMENTO DEI REQUISITI SANITARI .....	32
III.5.3 ESERCIZIO DEL RUOLO .....	33
III.5.4 MANTENIMENTO DELLE COMPETENZE .....	34
III.5.5 ACQUISIZIONE E MANTENIMENTO COMPETENZE DI PERSONALE NON DIPENDENTE DA RFI .....	36
III.5.6 DISPONIBILITÀ DI ISTRUTTORI RICONOSCIUTI/ ESAMINATORI TRA DIVERSI GESTORI O IMPRESE FERROVIARIE .....	36
III.5.7 SOSPENSIONE /REVOCA .....	37
III.6 VARIAZIONE DI RUOLO/CONTESTO OPERATIVO .....	38
III.7 MATERIALE DIDATTICO VALIDATO .....	38
III.8 GESTIONE DEL PERSONALE A SEGUITO DI INCONVENIENTI DI ESERCIZIO .....	39
III.9 CONVERSIONE DELLE ABILITAZIONI .....	41
III.10 RILASCIO DELLE ABILITAZIONI A PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRO GI / IF / COSTRUTTORE FABBRICANTE DI SOTTOSISTEMI / FORNITORE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE .....	42
III.11 MONITORAGGIO DEL PROCESSO E MIGLIORAMENTO CONTINUO .....	42
III.12 TUTELA DEI DATI PERSONALI .....	43
<b>PARTE IV ALLEGATI .....</b>	<b>44</b>
IV.1 ALLEGATO A: PRINCIPALI ATTIVITÀ DEI RUOLI INDIVIDUATI NEL PRESENTE SAMAC .....	44
IV.2 ALLEGATO B/B.1: CERTIFICAZIONE DEL REQUISITO PROFESSIONALE .....	44
IV.3 ALLEGATO C: SCHEDA RILEVAMENTO ATTIVITÀ DELL'ESAME .....	44

---

IV.4 ALLEGATO D: SCHEDA TIROCINIO.....	44
IV.5 ALLEGATO E: SCHEDA MANTENIMENTO COMPETENZE SUL CAMPO.....	44
IV.6 ALLEGATO F: ATTO ABILITATIVO.....	44
IV.7 ALLEGATO G: NOMINA COMMISSIONE ESAME .....	44
IV.8 ALLEGATO H: VERBALE DI CONVERSIONE.....	44
IV.9 ALLEGATO I: VERBALE DELLA COMMISSIONE D'ESAME .....	44
IV.10 ALLEGATO L: MODALITÀ DI EROGAZIONE A DISTANZA DEI CORSI DI MANTENIMENTO DELLE COMPETENZE .....	44
IV.11 ALLEGATO M: PRINCIPALI INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL DOCUMENTO .....	44

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato il 30/07/2024 16:42:50 - stato di vigenza: IN VIGORE - livello di riservatezza Uso pubblico

## PARTE I GENERALITA'

### I.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità attuative del Sistema di Acquisizione e Mantenimento delle Competenze (SAMAC) riguardanti le attività di sicurezza:

ATTIVITA' DI SICUREZZA	RIFERIMENTO NORMATIVO
Condotta dei Treni (C)	D.Lgs 247/2010 e s.m.i., Decreto ANSF 08/2011, Decreto ANSF 4/2012
Gestione della Circolazione (GC)	Decreto ANSF 4/2012
Manutenzione dell'Infrastruttura (MI)	Decreto ANSF 4/2012
Manutenzione dei Veicoli (MV)	Decreto ANSF 4/2012
Preparazione dei Treni (PdT)	Regolamento UE 773/2019
Accompagnamento dei Treni (AdT)	Regolamento UE 773/2019

La presente procedura si applica a tutto il personale di RFI ed ai soggetti terzi a cui è rilasciata l'abilitazione da RFI, quale "Titolare di Abilitazione", nelle modalità riportate nella Parte III della presente procedura.

L'acquisizione e il mantenimento delle relative competenze per il personale che svolge attività di sicurezza Gestione della Circolazione è disciplinato da specifica procedura di Direzione Circolazione (RFI DCI P SE SU 02.01 e RFI DCI P SE SU 02.02, revisione vigente).

### I.2 PRINCIPALE NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

La presente procedura è definita sulla base di documentazione di riferimento di carattere generale e specifica per la gestione del Sistema di Qualificazione Professionale del personale che svolge Attività di Sicurezza.

I documenti sotto riportati sono da intendersi nell'edizione/revisione corrente.

#### Documentazione di carattere generale:

Documenti legislativi vigenti, documenti cogenti relativi al sistema ferroviario applicabili che sono resi disponibili dal sistema e – pod, ai documenti di I e II Livello del SIGS disponibili sul SW Cruisenet, con accessibilità per tutti gli utenti Intranet di RFI.

## Documentazione specifica:

### UE

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione del 16 maggio 2019 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario nell’Unione Europea e che abroga la decisione 2012/757/UE

Regolamento (UE) N. 762/2018 della Commissione del 10 dicembre 2010 concernente i metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798

D.lgs. n° 50/2018 del 14 maggio 2019 “Attuazione della Direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie”

Decisione (UE) N.765/2011 della Commissione del 22 novembre 2011 relativa ai criteri per il riconoscimento dei centri di formazione coinvolti nella formazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni, nonché ai criteri per il riconoscimento degli esaminatori dei macchinisti e ai criteri per l’organizzazione degli esami a norma della Direttiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio

Direttiva UE N.82/2014 della Commissione del 24 giugno 2014 relativa alle conoscenze professionali generali, i requisiti medici e i requisiti in materia di licenze

Guida all'applicazione della specifica tecnica di interoperabilità (STI) OPE in forza del mandato di riferimento C (2007) 3371 definitivo del 13/07/2007, del 30 giugno 2015

Modello europeo per la cultura della sicurezza ferroviaria 2.0, rif. European Union Agency for Railways

### Legislazione nazionale

Legge n° 191/1974 del 27 aprile 1974 “Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato”

DPR n°469/1979 del 1° giugno 1979 “Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato”

DPR n° 753/80 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”

D.lgs. n° 81/2008 del 9 aprile 2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”

D.lgs. n° 247/2010 “Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità”

D.M. 26 giugno 2015 “Recepimento della direttiva 2014/82/UE che ha modificato gli allegati tecnici II, IV e VI della direttiva 2007/59/CE per quanto riguarda le conoscenze professionali, i requisiti medici e i requisiti in materia di licenze ferroviarie”

### ANSF/ANSFISA

Decreto n° 14/2009 ANSF Emanazione delle “Norme per il riconoscimento degli istruttori e degli esaminatori del personale che svolge attività di sicurezza” e conseguenti modifiche delle norme vigenti

Decreto n° 8/2011 ANSF “Licenza dei macchinisti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario dell’Unione Europea”

Decreto n° 4/2012 ANSF “Emanazione delle Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria”, del “Regolamento per la circolazione ferroviaria” e delle “Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività della sicurezza ferroviaria”

Linee Guida n° 1/2013 ANSF del 30/01/2013 - “Emanazione delle linee guida per l'applicazione delle norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria”

Nota n° 005703/2014 ANSF del 08/08/2014 “Percorsi formativi e tracciabilità dei relativi contesti operativi e della normativa applicabile”

Nota n° 000196/2017 ANSF del 10/01/2017 – “Attuazione dei punti 4.6 e 4.7 della Specifica Tecnica di Interoperabilità Esercizio e Gestione del Traffico emanata in allegato alla decisione 2012/757/UE e modificata dal Regolamento (UE) 2015/995 della Commissione dell’8 giugno 2015. Adozione dei principi introdotti dalla Specifica Tecnica di Interoperabilità Esercizio anche nelle norme nazionali” e successive modifiche e integrazioni

Nota n° 010338/2017 ANSF del 27/09/2017 - “Modifiche delle norme nazionali, indicazioni e chiarimenti per l’invio a visita medica e per la certificazione dei requisiti. Applicazione della nota ANSF 196/2017 del 10/01/2017- “Attuazione dei punti 4.6 e 4.7 della Specifica Tecnica di Interoperabilità Esercizio e Gestione del Traffico emanata in allegato alla decisione 2012/757/UE e modificata dal Regolamento (UE) 2015/995 della Commissione dell’8 giugno 2015. Adozione dei principi introdotti dalla Specifica Tecnica di Interoperabilità Esercizio anche nelle norme nazionali.”

Nota n° 010343/2017 ANSF del 27/09/2017 - Riconoscimento degli istruttori e degli esaminatori per l’attività di sicurezza “Preparazione dei treni” PDT ed “Accompagnamento dei treni” ADT di cui alla nota protocollo ANSF n° 000196/2017 del 10/01/2017 e s.m.i.

Linee Guida CND n° 15992/2018 ANSF del 25/09/2018 “Linee guida per la qualificazione e la certificazione del personale addetto ai Controlli non Distruttivi (CND) nella manutenzione ferroviaria”

Nota n° 0028455/2021 ANSFISA del 09/12/2021 – Certificazione medico-legale dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento di attività di sicurezza della circolazione ferroviaria.

Nota n° 0059345/2022 ANSFISA del 23/12/2022 - Equiparazione dei requisiti fisici speciali previsti della Disposizione RFI 55/2006 per la visita di assunzione e la visita di revisione e estensione di ulteriori principi alle attività di sicurezza diverse da “Condotta dei treni” e “Accompagnamento dei treni”.

Nota n° 0004708/2023 ANSFISA del 26/01/2023 - Nomina delle commissioni d’esame per il rilascio delle abilitazioni del personale utilizzato nelle attività di sicurezza della circolazione ferroviaria e trasmissione dei verbali e degli atti d’esame.

## RFI

RFI SGS CCS 1 0 "Codice Cultura della Sicurezza"

RFI LG VP 01 “Processo di Monitoraggio”

RFI LG SU 03 “Formazione”

RFI LG MI 06 “Processo del Miglioramento”

RFI DRUO P SE SU 02.01 - “Il processo di qualificazione degli istruttori RFI e riconoscimento degli istruttori ed esaminatori RFI”

RFI DOI P SU 03.01 “Gestione della documentazione e delle modifiche operative”

COp n. 362/2020 RFI- Procedura Operativa “Il processo formativo in RFI” - RFI DRUO PD ORG 007 C

Disposizione n° 55/2006 “Norme relative alle visite mediche per l’assunzione e la revisione del personale utilizzato in attività connesse con la sicurezza della circolazione dei treni e dell’esercizio ferroviario”

C.O. n° 362/2014 DPO “Linee Guida “Tutela della salute e della sicurezza rispetto al consumo di sostanze alcoliche e psicotrope” RFI DPO LG ORG 001 A

RFI-AD-SA.SN\A0011\P\2017\0000083 del 10/10/2017 “Attuazione dei punti 4.6 e 4.7 della Specifica Tecnica di Interoperabilità Esercizio e Gestione del Traffico emanata in allegato alla decisione 2012/757/UE e modificata dal Regolamento (UE) 2015/995 della Commissione dell’8 giugno 2015. Adozione dei principi introdotti dalla Specifica Tecnica di Interoperabilità Esercizio anche nelle norme nazionali.”

Disposizione di Esercizio n° 4/2012 “Procedura da adottare nei confronti del personale di RFI addetto alla condotta in caso di indebito superamento a via impedita dei segnali fissi e/o di incidenti e inconvenienti che abbiano o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza dei treni e dell’esercizio ferroviario”

### I.3 DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

Le definizioni ed abbreviazioni utilizzate sono quelle riportate nel documento di II livello RFI DA 2 “Definizioni ed abbreviazioni” nella versione vigente, con le integrazioni di seguito riportate.

#### Definizioni

ABILITAZIONE	Atto rilasciato dal Titolare dell’abilitazione a persona in possesso di specifici requisiti che autorizza a ricoprire un ruolo proprio di una attività di sicurezza in uno o più contesti operativi
ADDESTRAMENTO	Attività formativa, svolta sotto la responsabilità di un istruttore o personale individuato in possesso della corrispondente abilitazione e sotto la supervisione di un istruttore, volta ad acquisire, attraverso opportune metodologie, la capacità pratica a eseguire tutte le operazioni proprie di un ruolo nel contesto operativo individuato per il quale non si è ancora certificati
CENTRO DI LAVORO	Unità organizzativa omogenea, costituita nell’ambito di una Struttura Organizzativa e/o di una Unità Produttiva, che cura uno o più specifici settori delle attività aziendali con limiti territoriali e/o giurisdizionali

CERTIFICATO COMPLEMENTARE	Atto abilitativo rilasciato dal Titolare dell'abilitazione che autorizza alla condotta dei treni e delle manovre ai sensi del D.lgs. 247/2010. Sul C.C. è indicata l'infrastruttura e i veicoli su cui l'agente è abilitato alla condotta
CERTIFICATO DEL REQUISITO PROFESSIONALE	Atto rilasciato da una commissione a seguito del superamento di uno specifico esame attestante il possesso di specifici requisiti professionali
CERTIFICATO DI AVVENUTA FORMAZIONE	Attestazione individuale rilasciata dalla SO/UO che ha erogato la formazione nel rispetto del Piano di Formazione realizzato
CONTESTO OPERATIVO	Ambito che contraddistingue l'esercizio di un ruolo rispetto alle caratteristiche dell'infrastruttura, dei veicoli e di ogni altro elemento (tecnico, organizzativo, ecc.) individuato dal Titolare dell'abilitazione
CREDITO FORMATIVO	Pesatura, valutazione dei titoli individuali (abilitazioni, attività di sicurezza svolte in esperienze lavorative, certificati di avvenuta formazione, titoli di studio posseduti) e competenze possedute e certificate da un agente che autorizza il Titolare dell'abilitazione a ridurre i tempi di erogazione della formazione
ESPERTO DI MESTIERE	Agente abilitato/qualificato di comprovata esperienza in possesso del ruolo e del contesto operativo dell'attività di sicurezza di riferimento, individuato dal Responsabile del corso
ESPERTO TECNICO	Persona esterna con comprovata esperienza in uno o più settori tecnici per il/i quale/i non sia/siano presenti competenze certificate interne, oppure agente di RFI che abbia svolto per un periodo significativo e continui a svolgere attività di progettazione, specificazione, omologazione, standardizzazione, verifica tecnica, modifica/attivazione impianti e normazione nei settori tecnici e dell'esercizio ferroviario, individuato dal Responsabile del corso
FEEDBACK FORMATIVO	Attività svolta dall'istruttore finalizzata alla formulazione di domande atte a verificare il livello di conoscenza degli agenti partecipanti al corso ed inoltre a calibrare l'erogazione dell'intervento formativo anche nei contenuti e tempi
FORMAZIONE A DISTANZA	La formazione a distanza è l'insieme delle attività didattiche svolte all'interno di un progetto formativo, che non prevede la compresenza in aula di docenti e discenti, ma una interazione continua tramite uno o più strumenti digitali
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL CORSO	Istruttore qualificato RFI/Istruttore o Esaminatore riconosciuto ANSF, che può coincidere con l'istruttore che eroga il corso, individuato per supervisionare l'attività formativa teorica e/o pratica garantendo il coordinamento della didattica ed il regolare svolgimento del corso. Lo stesso redige il certificato di avvenuta formazione certificando la correttezza e la regolarità della formazione erogata
LICENZA DI CONDOTTA	Attestato (Smart-card) che dimostra l'iscrizione al Registro Nazionale Licenze dell'ANSFISA e se in stato di "valido" certifica il possesso delle conoscenze di base e l'idoneità psico-sanitaria per le attività di condotta



PIANO DELLA FORMAZIONE	Documento annuale che raccoglie l'insieme di tutti gli interventi aziendali comunicati e da attuare in risposta alle priorità formative stabilite
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	Atto rilasciato dal Titolare dell'abilitazione a persona in possesso di specifici requisiti che autorizza a ricoprire un ruolo proprio di una attività non di sicurezza in uno o più contesti operativi (ruoli non compresi nel perimetro ANSF Decreto n°4/2012)
RESPONSABILE CENTRO DI LAVORO	Ai sensi della presente procedura, persona fisica che ricopre il ruolo organizzativo e che garantisce la corretta utilizzazione del personale assegnato rispetto alle abilitazioni e qualificazioni possedute, alle idoneità sanitarie necessarie, al mantenimento ed all'esercizio delle competenze
RUOLO	Incarico formale a svolgere operazioni specifiche per le quali è richiesta un'abilitazione o una qualificazione professionale prevista nel SAMAC di riferimento
SAFETY FORMATIVA	Attività assegnata all'esaminatore finalizzata alla formulazione di domande chiave atte a verificare la capacità del candidato a ricoprire il ruolo o il contesto per il quale deve essere certificato il relativo requisito professionale
TIROCINIO	Attività formativa (teorico-pratica) svolta in affiancamento a personale individuato in possesso della corrispondente abilitazione o qualificazione professionale e sotto la supervisione di un istruttore volta ad acquisire/riacquisire/consolidare la capacità a ricoprire un ruolo in un contesto operativo per il quale si è certificati
TITOLARE DELL'ABILITAZIONE	RFI, in qualità di Gestore dell'Infrastruttura in possesso dell'Autorizzazione di Sicurezza, tramite le proprie Unità Produttive e/o specifiche SO di Sede Centrale a ciò delegate, è il soggetto che rilascia e garantisce il mantenimento nel tempo delle abilitazioni e delle qualificazioni professionali presenti nei SAMAC di riferimento
VIRTUAL CLASSROOM	La Virtual Classroom è un'aula virtuale per l'erogazione della formazione in modalità sincrona dal vivo, così da garantire la comunicazione audio-video bidirezionale continua tra l'istruttore e ciascun discente.

### Abbreviazioni

<b>ADT</b>	Accompagnamento dei Treni
<b>ANSF</b>	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
<b>ANSFISA</b>	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali
<b>C</b>	Condotta dei Treni
<b>CDL</b>	Centro di Lavoro
<b>DCI</b>	Direzione Circolazione
<b>DOI</b>	Direzione Operativa Infrastrutture

<b>DRUO</b>	Direzione Risorse Umane e Organizzazione
<b>DTC</b>	Direzione Tecnica
<b>ERA</b>	European Union Agency for Railways
<b>GDL</b>	Gruppo di Lavoro
<b>GI</b>	Gestore Infrastruttura
<b>IA</b>	Impresa Appaltatrice
<b>IF</b>	Impresa Ferroviaria
<b>IFN</b>	Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
<b>MI</b>	Manutenzione dell'Infrastruttura
<b>MV</b>	Manutenzione dei Veicoli
<b>NEMI</b>	Vice Direzione Generale Network Management Infrastrutture
<b>PDT</b>	Preparazione dei Treni
<b>PDF</b>	Piano della Formazione
<b>PIS</b>	Piano Integrato della Sicurezza
<b>RF</b>	Responsabile della Formazione
<b>RFI</b>	Rete Ferroviaria Italiana
<b>RSPP</b>	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
<b>SAMAC</b>	Sistema di Acquisizione e Mantenimento delle Competenze
<b>SRQ</b>	Sicurezza di Rete e Qualità
<b>SGS</b>	Sistema di Gestione per la Sicurezza della Circolazione dei treni e dell'Esercizio ferroviario
<b>UP</b>	Unità Produttiva
<b>UST</b>	Unità Sanitaria Territoriale

---

## PARTE II DESCRIZIONE DEL SISTEMA

### Principi fondamentali

La *Cultura della Sicurezza* richiamata dal Reg. (UE) n°762/2018 e dal D.lgs. n°50/2019 è sempre più un elemento basilare per garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario, e deve essere insita in ogni azione svolta dal personale che opera nel SGS di RFI.

In coerenza con il “*Modello europeo per la cultura della sicurezza ferroviaria 2.0*” (rif. ERA, 11/2019) e con il Codice Cultura della Sicurezza di RFI, tale cultura viene attuata anche nell'ambito della formazione tecnico-specialistica, trasferendo e richiamando alcuni dei principi fondamentali, tra cui:

- Priorità della sicurezza e analisi continue finalizzate all'incremento della stessa;
- Comprensione, acquisizione ed attuazione di regole e norme;
- Consapevolezza e responsabilità del ruolo agito nella complessità del contesto;
- Fiducia reciproca e reciproco apprendimento.

### Descrizione del sistema abilitativo

La definizione del modello di acquisizione e mantenimento delle competenze contribuisce all'attuazione di comportamenti sicuri finalizzati alla gestione in sicurezza dell'esercizio ferroviario.


Per svolgere le attività di sicurezza nel SGS di RFI di cui al cap. I.1 è obbligatorio il possesso di almeno una specifica abilitazione rilasciata da RFI quale “Titolare dell'abilitazione” e declinata nei SAMAC di mestiere. Per svolgere le attività non di sicurezza è obbligatorio, ove previsto, il possesso di almeno una specifica qualificazione professionale rilasciata da RFI quale “Titolare dell'abilitazione” e declinata nei SAMAC di mestiere.

Per quanto attiene alle competenze comportamentali previste nel Reg. UE 762/2018 saranno definiti appositi percorsi formativi a cura della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, al fine di integrare le *soft skills* degli agenti abilitati/qualificati, in relazione al ruolo ricoperto.

La definizione dei ruoli e contesti, delle abilitazioni e qualificazioni professionali relative alle distinte attività di sicurezza nonché le attività consentite, gli eventuali requisiti professionali ed i programmi formativi delle stesse, sono contenute nei SAMAC di mestiere.

In RFI esistono ulteriori qualificazioni professionali non previste nei SAMAC di mestiere sotto riportati, che possono seguire modalità di attuazione diverse da quelle descritte nel presente documento. Nel prosieguo della presente procedura, laddove non diversamente specificato, con il termine “abilitazione” si intendono le abilitazioni, le qualificazioni professionali contenute nei SAMAC, ed i Certificati Complementari.

Il Sistema di Acquisizione e Mantenimento delle Competenze di RFI è descritto nel seguente schema:



---

## PARTE III ATTUAZIONE DEL SISTEMA

### Introduzione

RFI garantisce l'attuazione del sistema di Acquisizione e Mantenimento delle Competenze attraverso i Responsabili delle Unità Produttive, che nel rispetto del Decreto ANSF 4/2012 e Linee Guida ANSF 1/2013 possono ricoprire il ruolo di:

- Titolare dell'abilitazione per il rilascio ed il mantenimento delle abilitazioni del personale RFI nonché del personale di Soggetti Terzi ricadenti nel SGS di RFI;
- Soggetto che eroga la formazione;
- Soggetto che nomina la commissione d'esame.

Il sistema, organizzato attraverso l'interazione tra le strutture centrali e periferiche, si articola mediante la definizione del piano annuale della formazione che raccoglie tutte le esigenze utili alla determinazione dei bisogni formativi, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza individuati. Nel Piano della Formazione confluiscano, in via prioritaria, tutti gli interventi formativi previsti nel Piano della Sicurezza annuale di tutte le direzioni di RFI.

A tal fine, ogni anno, sono emesse apposite Linee Guida a cura della Direzione Operativa Infrastrutture, al fine di assicurare lo sviluppo dell'intero processo abilitativo di competenza, in relazione alle dinamiche evolutive di natura normativa, tecnologica e organizzativa di RFI. Tali linee guida trovano recepimento nei Piani della formazione delle singole Unità Produttive, come parte integrante del Piano della formazione complessivo di RFI.

I Responsabili delle UP della Direzione Operativa Infrastrutture possono assicurare il presidio dei processi relativi all'acquisizione e/o mantenimento delle competenze del personale non di propria competenza, previ accordi formali fra le parti coinvolte.

Per l'attività di sicurezza Condotta dei treni, l'agente è titolare della Licenza Comunitaria mentre RFI è Titolare del Certificato Complementare.

L'attuazione del processo avviene attraverso:

- la selezione del personale;
- i requisiti per l'ammissione ai corsi abilitativi;
- i programmi formativi;
- la commissione d'esame e rilascio dell'abilitazione;
- la validità delle abilitazioni e mantenimento competenze;
- la variazione di ruolo/contesto operativo;
- il materiale didattico validato;
- la gestione del personale a seguito degli inconvenienti di esercizio;
- la conversione delle abilitazioni.

Nei capitoli successivi viene descritta l'attuazione del sistema in tutte le sue fasi ed elementi caratterizzanti.

Le principali attività dei ruoli individuati nel presente SAMAC sono riassunte nell'**Allegato A**.

### **III.1 SELEZIONE DEL PERSONALE**

Ogni Unità Produttiva (UP) in relazione ai propri ambiti di Responsabilità, comunica a DRUO le esigenze di personale in relazione alle attività di sicurezza da svolgere.

Sulla base delle esigenze convenute, DRUO avvia il processo di selezione secondo le apposite procedure.

Le persone selezionate, che dovranno essere in possesso dei prerequisiti previsti al punto III.2, saranno avviate a specifici percorsi formativi in coerenza con i ruoli di sicurezza da ricoprire.

### **III.2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AI CORSI ABILITATIVI**

La partecipazione ai corsi abilitativi è vincolata al possesso dei seguenti requisiti:

- aver compiuto il 18° anno di età;
- idoneità sanitaria e psicologica (ove prevista) nonché controllo su alcool e sostanze psicotrope, secondo le norme vigenti, attestata dalle strutture competenti delle Unità Sanitarie Territoriali (UST) di RFI come di seguito riportato;
- ulteriori idoneità sanitarie/corsi di sicurezza sul lavoro necessari per specifiche attività (lavori in altezza, saldature, prove non distruttive, tecnopatie, etc.) e richiesti nei rispettivi SAMAC di specializzazione e/o dal Titolare dell'abilitazione;
- costituzione di un rapporto di lavoro nelle forme previste dalle leggi;
- conoscenza della lingua italiana, livello B2\* e certificata nel rispetto delle norme vigenti (vedi tabella sottostante), in uno dei seguenti modi:
  - o titolo di studio previsto per la scuola dell'obbligo dall'ordinamento italiano conseguito in Italia o presso istituti esteri equiparati;
  - o attestazione della conoscenza della lingua italiana come definito nel "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue";
- eventuali ulteriori requisiti professionali (abilitazioni propedeutiche e/o particolari titoli di studio) richiesti per l'acquisizione di specifiche abilitazioni, come definito nei rispettivi SAMAC.

*\* relativamente all'attività di sicurezza condotta dei treni, può essere consentito l'accesso ai corsi anche al personale con conoscenza linguistica livello B1, se espressamente specificato nel SAMAC di mestiere.*

In caso di iscrizione di agenti a corsi abilitativi presso altre UP, il Responsabile Formazione (RF) di riferimento dell'agente dovrà trasmettere in tempo utile al RF ricevente la documentazione attestante il possesso dei prerequisiti.

Dopo aver verificato, con esito positivo, il possesso di tutti i requisiti, il RF provvede all'iscrizione al corso abilitativo nei sistemi informatici di Formazione.

Il RF può procedere all'iscrizione ai moduli teorici in pendenza della ricezione dell'esito positivo delle idoneità sanitarie-psicologiche, che devono comunque pervenire prima della conclusione dei moduli didattici teorici.

La documentazione analizzata è archiviata nella documentazione del corso.

Il possesso dei prescritti requisiti dovrà rimanere costante per tutta la durata del percorso di acquisizione della competenza fino all'emissione dell'atto abilitativo. Resta in capo al gestore della risorsa/Impresa Appaltatrice/Impresa Ferroviaria avvisare immediatamente il Soggetto che eroga la formazione e/o che nomina la Commissione per ogni variazione sul possesso dei requisiti sanitari da parte di un partecipante al corso/esame, per gli opportuni provvedimenti.

### Accertamenti sanitari e competenze linguistiche:

Di seguito viene riportata la tabella riassuntiva delle visite richieste per l'accesso ai corsi abilitativi ed il mantenimento della validità dell'abilitazione, in relazione all'attività di sicurezza ed alla specifica normativa vigente (D.lgs. 247/2010; Regolamento UE 773/2019; Nota ANSF 196/2017 e s.m.i.) che integra/aggiorna la Disp. 55/2006 di RFI.

Si precisa che deve essere effettuata un'ulteriore visita medica e/o di valutazione psicologica se vi sono motivi ragionevoli per dubitare dell'idoneità fisica o psicologica di un membro del personale o in caso di sospetto relativo al consumo di droghe o al consumo di alcolici in eccesso rispetto ai limiti consentiti.

A.S.	IDONEITÀ FISICA (*)	IDONEITÀ PSICOLOGICA (****)	PERIODICITÀ REVISIONE IDON. FISICA (**)	PERIODICITÀ REVISIONE (**) IDON. PSICOLOGICA	INCONVENIENTI DI ESERCIZIO	COMPETENZE LINGUISTICHE
<b>C</b>	D.lgs. 247/2010	D.lgs. 247/2010	Ogni 3 anni fino a 55; poi, ogni anno	Ogni 3 anni fino a 55; poi, ogni anno	D.lgs. 247/2010; Nota ANSF 196/2017 e s.m.i.	D.lgs. 247/2010 Direttiva UE 82/2014 Reg. UE 773/2019
<b>GC</b>	Disp. 55/06: p.ti 6.1, 6.2, 6.3	Visita Psic. GC	Ogni: 5 anni fino a 40; 3 anni fino a 52; 2 anni fino a 62; poi, ogni anno	Il certificato di idoneità psicologica è richiesto al solo personale candidato per la prima volta al conseguimento di un'abilitazione di sicurezza.	Nota ANSF 196/2017 e s.m.i.	Decreto ANSF 4/2012
<b>MI</b>	Disp. 55/06: p.ti 7.1, 7.2	Visita Psic. MI				Decreto ANSF 4/2012
<b>MV (***)</b>	Disp.55/06: p.to 2	Visita Psic. MV				Decreto ANSF 4/2012
<b>PdT</b>	Disp.55/06: p.ti 2, 4.1, 4.2;	Visita Psic. PdT				Reg.UE 773/2019
<b>AdT</b>	Reg. UE 773/2019 p.to 4.7	Visita Psic. ADT - Reg. UE 773/2019				Reg.UE 773/2019

(\*) nei casi di più visite consentite, in relazione all'esito di ogni specifica visita effettuata il Responsabile potrà assegnare l'agente alle sole attività per le quali è risultato idoneo. Nei SAMAC di mestiere possono essere ulteriormente dettagliati i punti specifici per i quali essere visitati in relazione alle singole abilitazioni da conseguire.

(\*\*) le scadenze degli accertamenti sanitari dovranno essere effettuate obbligatoriamente con la frequenza minima indicata (ad eccezione di scadenze revisionali ravvicinate riportate nei singoli certificati), prendendo a riferimento la data di effettuazione della visita precedente (data di definizione del requisito sanitario).

(\*\*\*) per l'attività di sicurezza Manutenzione dei Veicoli l'idoneità sanitaria e la competenza linguistica sono richieste quando l'attività si svolge in luoghi non indipendenti dall'esercizio ferroviario.

(\*\*\*\*) nei soli casi di agenti abilitati sia per l'attività di sicurezza Condotta dei Treni che per altre attività di sicurezza, anche le relative visite psicologiche dovranno essere gestite singolarmente nel rispetto delle normative applicabili.

Casi particolari (ad esclusione dell'Attività di Sicurezza Condotta dei Treni, per la quale si rimanda allo specifico SAMAC di mestiere):

Caso 1:

All'interno di ciascuna fascia, le visite dovranno essere effettuate con la frequenza minima prevista, prendendo a riferimento la data di definizione della visita precedente, nel rispetto della durata massima consentita.

*Es. un certificato emesso all'età di 27 anni può valere fino all'età di 32 anni ovvero un certificato emesso all'età di 53 anni può valere fino all'età di 55 anni, con riferimento alla data di definizione del certificato precedente.*

Caso 2:

Qualora al compimento del 40° anno di età sia trascorso dall'ultima visita effettuata un periodo superiore ai 3 anni (cadenza della fascia successiva), l'agente dovrà essere sottoposto necessariamente a visita medica prima del compimento del 40° anno stesso.

Qualora invece sia trascorso un periodo inferiore a 3 anni dall'ultima visita effettuata, il certificato sarà valido per un massimo di 3 anni dalla data di definizione dell'ultima visita.

*Es. un certificato emesso all'età di 36 anni può valere fino all'età di 40 anni; un certificato emesso all'età di 39 anni può valere fino all'età di 42 anni, con riferimento alla data di definizione del certificato precedente.*

Caso 3:

Qualora al compimento del 52° anno di età sia trascorso dall'ultima visita effettuata un periodo superiore ai 2 anni, l'agente dovrà essere sottoposto necessariamente a visita medica prima del compimento del 52° anno stesso.

Qualora invece sia trascorso un periodo inferiore a 2 anni dall'ultima visita effettuata, il certificato sarà valido per un massimo di 2 anni dalla data di definizione dell'ultima visita.

*Es. un certificato emesso all'età di 49 anni può valere fino all'età di 52 anni ovvero un certificato emesso all'età di 51 anni può valere fino all'età di 53 anni, con riferimento alla data di definizione del certificato precedente.*

Caso 4:

Qualora al compimento del 62° anno di età sia trascorso dall'ultima visita effettuata un periodo superiore a un anno, l'agente dovrà essere sottoposto necessariamente a visita medica prima del compimento del 62° anno stesso.



Qualora invece al compimento del 62° anno di età sia trascorso un periodo inferiore a un anno dall'ultima visita effettuata, il certificato sarà valido per un massimo di un anno dalla data di definizione dell'ultima visita.

*Es. un certificato emesso all'età di 60 anni ovvero un certificato emesso all'età di 61 anni possono valere fino all'età di 62 anni; in riferimento alla data di definizione del certificato precedente.*

**Si ricorda che in caso di perdita dei requisiti sanitari per malattia o infortunio (superiore ai 20gg), l'Abilitazione/Qualificazione Professionale non potrà essere utilizzata fino all'emissione da parte della UST di un'ulteriore certificazione che attesti nuovamente l'idoneità sanitaria alla mansione.**

Il possesso della sola idoneità al p.to 9 della Disposizione 55/2006 (e/o relativi sottopunti) non consente lo svolgimento di attività di sicurezza (di cui al Decreto ANSF 4/2012).

Nel SAMAC dell'attività di sicurezza Condotta dei Treni sono riportate in dettaglio le specifiche modalità integrative di attestazione dei requisiti di ammissione ai sensi della legislazione vigente.

### III.3 PROGRAMMI FORMATIVI

#### III.3.1 GENERALITA' SUI PROGRAMMI FORMATIVI

I programmi formativi vengono di norma redatti da appositi Gruppi di Lavoro nominati in caso di revisione/aggiornamento/redazione di contenuti didattici attinenti al campo di applicazione della presente procedura, a cura del Responsabile di Direzione Operativa Infrastrutture o da soggetti all'uopo incaricati (es. *Responsabile Gruppo di lavoro Processi abilitativi nell'ambito del progetto "RFI Technical Academy", incaricato dall'Amministratore Delegato con specifica C.O.*).

L'approvazione dei programmi formativi è a cura del Responsabile della Direzione Operativa Infrastrutture.

L'emaneazione di tali programmi è a cura dello stesso tramite opportune procedure di III° livello nell'ambito del SGS di RFI, che vengono conservate negli archivi documentali di RFI.

I programmi formativi contenuti nei SAMAC di mestiere o successive integrazioni per nuovi ruoli o contesti devono essere preventivamente inviati all'ANSFISA prima dell'applicazione.

L'individuazione dei Ruoli, relativi contesti operativi associati a ciascuna attività di sicurezza è declinata negli specifici SAMAC di mestiere.

I programmi formativi contengono:

- a) moduli teorici;
- b) esame teorico;
- c) moduli pratici di addestramento;
- d) esame pratico per la valutazione dell'addestramento;
- e) moduli di tirocinio;
- f) valutazione del tirocinio.

I programmi formativi comprendono:

- le conoscenze/competenze riconducibili al programma formativo;
- i moduli e le unità didattiche per le quali sono riportati la durata, i contenuti, le modalità di svolgimento, gli strumenti utilizzati ed i supporti didattici;
- la normativa di riferimento;
- le verifiche di apprendimento;

I moduli didattici sono definiti in giorni (gg) e/o in ore (h); n°1 giorno corrisponde a 7,36 ore, fatta salva l'autonomia del docente nel rimodulare i singoli moduli, nel rispetto delle durate minime complessive previste.

I programmi formativi (teoria e pratica) sviluppati nei rispettivi SAMAC di mestiere trovano attuazione tramite la predisposizione del piano d'aula a cura dell'istruttore Responsabile del corso supportato dal Responsabile della Formazione per gli aspetti organizzativi. Lo stesso Responsabile potrà rimodulare il piano d'aula nel rispetto dei contenuti, nonché delle competenze previste dal programma formativo. Nel rispetto dei contenuti e dei tempi minimi previsti dai programmi formativi, il piano d'aula contiene il dettaglio dei tempi, metodi e strumenti con cui deve essere erogata la formazione, gli eventuali momenti di ricapitolazione e di riallineamento delle conoscenze, le indicazioni relative alla normativa di riferimento.

Ciascun corso è avviato con nota istitutiva, nella quale deve anche essere indicato l'istruttore Responsabile del corso e la modalità di erogazione della formazione che potrà essere svolta in presenza, a distanza oppure in modalità mista, negli ultimi due casi limitatamente al mantenimento delle competenze (rif. **Allegato L**).

Il processo formativo è tracciato e certificato attraverso gli atti allegati alla presente procedura ed i sistemi informatici di formazione di RFI.

In relazione all'entità delle modifiche subentrate nella revisione dei programmi formativi, possono essere avviati campionamenti relativi a:

- esiti delle verifiche intermedie, finali ed esami al fine di indagare gli interventi correttivi eventualmente da adottare;
- feedback dei gestori delle risorse al fine di valutare l'aderenza tra gli obiettivi didattici e le necessità produttive.

I ruoli di Istruttore ed Esaminatore vengono riconosciuti come certificatori del corretto svolgimento di tutte le fasi formative di competenza garantendo, durante lo svolgimento delle proprie attività, l'indipendenza, l'imparzialità, la responsabilità, la riservatezza e la trasparenza nei confronti degli attori coinvolti.

### III.3.1.1 ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL CORSO

Il ruolo e le relative responsabilità dell'Istruttore Responsabile del Corso sono riportati nel dettaglio in **Allegato A**. Il Responsabile del corso può essere identificato per tutto il percorso formativo o anche solo per una parte di esso. Resta inteso che ciascuna fase formativa deve prevedere almeno un Responsabile.

### III.3.1.2 CONDIZIONI DI ACCESSO ALLE SINGOLE FASI DEL PROGRAMMA FORMATIVO

Le condizioni di accesso alle singole fasi formative sono le seguenti:

- per accedere ai moduli teorici devono essere soddisfatti i requisiti previsti al III.2;
- per sostenere l'esame teorico deve essere certificata l'avvenuta formazione della teoria;
- per accedere ai moduli pratici di addestramento di norma deve essere stato superato l'esame teorico o, nei soli esami relativi ai contesti operativi, deve essere almeno certificata l'avvenuta formazione dei moduli teorici;
- per accedere all'esame pratico per la valutazione dell'addestramento deve essere stato superato l'esame teorico e deve essere certificata l'avvenuta formazione dell'addestramento;
- per accedere ai moduli di tirocinio deve essere stato superato l'esame pratico di addestramento, con il rilascio del certificato del requisito professionale da parte della commissione appositamente nominata;
- per accedere alla valutazione del tirocinio deve essere certificata l'avvenuta formazione del tirocinio nell'apposita scheda in **Allegato D**.

### III.3.1.3 DURATA DEI MODULI

La durata dei moduli indicata nei singoli programmi formativi deve intendersi quale durata minima, fatto salvo il riconoscimento di eventuali crediti formativi o l'utilizzo di tecnologie didattiche innovative; in entrambi i casi tale riduzione dovrà essere motivata in un'apposita relazione a cura dell'istruttore Responsabile del corso o, ove necessario, dell'Esaminatore; la relazione deve essere allegata al registro di classe.

Nello svolgimento del programma formativo l'istruttore Responsabile del corso potrà prevedere periodi dedicati al riallineamento delle nozioni impartite, in relazione al livello di apprendimento dei partecipanti desunto anche dalle verifiche di apprendimento di cui al punto III.3.1.5.

### III.3.1.4 GENERALITÀ SU CORSI ED ASSENZE

#### Generalità

La partecipazione ai corsi avviene in orario di servizio, la frequenza è obbligatoria.

Tutti i registri di classe (sia per corsi di acquisizione che di mantenimento delle competenze) afferenti alle procedure SAMAC e rientranti nel campo di applicazione della presente, dovranno prevedere la certificazione di avvenuta formazione per ogni agente, da allegare al registro stesso.

Tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento dei corsi (testi normativi, DPI, ecc..) è a cura della Struttura di appartenenza di ogni singolo partecipante, nel rispetto delle procedure vigenti.

La registrazione dei partecipanti e dei docenti ai corsi sui suddetti documenti potrà essere acquisita anche attraverso opportuni strumenti informatici all'uopo forniti. L'archiviazione dei dati deve avvenire su un unico archivio digitale aziendale a cura del Responsabile della Formazione.

Per gli agenti esterni a RFI, la disponibilità verso i partecipanti dei testi normativi e delle procedure oggetto del corso sarà a cura della Struttura che organizza il corso, tramite supporti cartacei e/o informatici.

#### Assenze

I casi particolari di assenza di un allievo ad una parte del corso dovranno essere riportati nel registro di classe. In questo caso, in tempo utile rispetto alla verifica finale per la certificazione dell'avvenuta formazione, l'istruttore Responsabile del corso definisce in accordo con l'Istruttore del corso, le eventuali modalità di recupero della formazione non fruita, valutandole in relazione ai contenuti persi, al titolo di studio posseduto, ai requisiti professionali e alle capacità di apprendimento del discente, o all'utilizzo di eventuali tecnologie didattiche innovative.

L'istruttore Responsabile del corso, qualora ritenga le assenze effettuate tali da inficiare il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso, potrà decidere di non ammettere l'agente alla prosecuzione del corso e/o alla verifica finale di apprendimento.

Tutti i provvedimenti relativi alla gestione delle assenze dovranno trovare riscontro nei registri di classe.

### III.3.1.5 VERIFICHE DI APPRENDIMENTO

I programmi formativi possono prevedere verifiche intermedie ed il mancato superamento delle stesse può essere ostativo al proseguimento del corso, se specificato nei SAMAC di mestiere. L'istruttore responsabile del corso, sulla base degli esiti di tali verifiche, avvierà le opportune azioni finalizzate al recupero di eventuali gap, in accordo con il Soggetto che eroga la formazione.

Il percorso formativo teorico deve prevedere una verifica finale di apprendimento che deve certificare la conoscenza degli argomenti del programma (feedback formativo). La verifica finale di apprendimento funzionale alla certificazione di avvenuta formazione deve essere strutturata in modo da preparare i discenti alla sessione d'esame, con l'utilizzo anche di domande aperte e/o la somministrazione di un compito.

In relazione agli esiti delle verifiche d'apprendimento l'istruttore Responsabile del corso mette in atto le azioni necessarie per consentire l'eventuale recupero formativo.

Per l'ammissione all'esame è necessario il superamento della verifica finale di apprendimento. Per il candidato che non supera il test finale sarà riportata apposita annotazione nel certificato di avvenuta formazione. Con tale certificazione negativa il candidato non è ammesso all'esame (laddove previsto) e si dovranno valutare le condizioni per un eventuale recupero formativo.

Le verifiche di apprendimento in termini di pesatura seguono quanto previsto nel punto III.3.3 ad eccezione delle domande bersaglio (risposte pretese) non obbligatorie in questa prova.

Le verifiche effettuate devono essere allegate al registro di classe e saranno utilizzate dall'istruttore Responsabile del corso anche per la valutazione dell'efficacia della didattica (feedback formativo).

Anche per i corsi di mantenimento delle competenze devono essere previste verifiche utili a confermare l'avvenuta formazione. In caso di mantenimenti competenze erogati in modalità a distanza, le verifiche finali di apprendimento devono essere svolte dai discenti con le modalità previste dalla piattaforma utilizzata. I tempi per lo svolgimento delle verifiche devono essere adeguatamente calibrati ed esplicitati ai discenti. Gli esiti dei test devono essere conservati analogamente al registro di classe.

### III.3.1.6 GENERALITÀ SUGLI ESAMI

Le prove d'esame previste nei percorsi formativi devono essere considerate distinte.

Esclusivamente laddove previsto nei SAMAC specifici, l'esame teorico può essere posticipato e svolto congiuntamente all'esame di addestramento, fermo restando che i due esami devono essere considerati distinti e sequenziali e quindi verbalizzati separatamente.

I risultati delle singole prove (teoria, addestramento, tirocinio) sono tracciati nel certificato del requisito professionale in **Allegato B** (B.1 per la certificazione dei requisiti inerenti la Licenza di Condotta), contenente:

- logo del Soggetto che nomina la commissione d'esame;
- dati anagrafici del candidato;
- indicazione dell'attività di sicurezza e della tipologia di certificazione del requisito professionale così come individuata dal Titolare dell'abilitazione;
- sigla identificativa del programma utilizzato per la formazione dei candidati;

- numero di controllo attribuito alla commissione da parte dell'ANSFISA (ove previsto);
- luogo, data e tipologia di ciascuna prova;
- nome e cognome dei componenti la commissione;
- numero dell'attestato di riconoscimento degli esaminatori;
- esito della prova (positivo o negativo) ed eventuali note, laddove previste
- firme leggibili di tutti i componenti la commissione che ha presieduto ciascuna prova.

In corrispondenza degli esami teorico/addestramento e della valutazione del tirocinio vengono compilati rispettivamente i verbali d'esame ed il modulo in **Allegato D**.

L'esito di ogni esame deve ritenersi positivo soltanto nel caso di unanimità tra i componenti della commissione, e l'esito sarà registrato dalla commissione d'esame sul certificato del requisito professionale in **Allegato B** (B.1 per la certificazione dei requisiti inerenti la Licenza di Condotta), in corrispondenza della relativa prova.

In caso di esito negativo dell'esame teorico o di addestramento sostenuto ciascuno per la prima e la seconda volta, il Presidente della Commissione dovrà registrare nel campo note del certificato del requisito professionale in **Allegato B** (B.1 per la certificazione dei requisiti inerenti la Licenza di Condotta) e sul verbale d'esame collettivo (**Allegato I**) le modalità di recupero del gap formativo, con l'indicazione delle unità didattiche o moduli, e l'eventuale intervallo di tempo che deve intercorrere prima della ripetizione della prova. Dal terzo esito negativo in poi del medesimo esame in tale campo note dovrà essere riportata esclusivamente l'annotazione: "*l'esame potrà essere eventualmente risostenuto non prima di tre anni dalla data odierna*". Al momento della ripresentazione del candidato alla nuova sessione d'esame, dovrà essere predisposto un nuovo certificato del requisito professionale.

Il mancato superamento per tre volte dello stesso esame comporta pertanto l'impossibilità di sostenere nuovamente la prova per i successivi 3 anni, e successivamente, una volta ogni tre anni.

Per i soli casi di cui al periodo precedente, il Titolare dell'abilitazione comunicherà preventivamente alla Commissione i nominativi dei candidati in questione al fine di tracciare correttamente gli esiti in caso di prova negativa.

Quanto sopra è valido anche per quanto attiene l'esame di tirocinio salvo per il fatto che si avrà una sola possibilità di ripeterlo. L'annotazione "*l'esame potrà essere eventualmente risostenuto non prima di tre anni dalla data odierna*", quindi, verrà apposta a seguito del secondo esito negativo.

Per tutte e tre le tipologie di esame (teorico, pratico e di tirocinio), la mancata ammissione per motivi addebitabili al candidato deve considerarsi equiparata all'esito negativo dell'esame stesso.

### III.3.1.7 NUOVE TECNOLOGIE/INFRASTRUTTURE/VEICOLI E CORSI EROGATI DA DITTE ESTERNE

Per acquisire le competenze professionali legate alle nuove tecnologie/infrastrutture/veicoli, il percorso formativo potrà prevedere corsi erogati anche dalle Imprese esterne. In questi casi:

- il programma del corso/piano d'aula,
- i relativi materiali didattici,
- la verifica di apprendimento finale ed il rilascio dell'"Attestato di Qualificazione Professionale"

devono essere preventivamente validati dalla Direzione Tecnica, in subordine dalla SO Sicurezza Infrastrutture e/o dal soggetto che eroga la formazione interessato (vedi parte III) con il supporto di un Istruttore di Sicurezza Infrastrutture, in coerenza con la presente procedura ed i SAMAC di mestiere.

L'attestato rilasciato dall'Impresa può costituire, laddove previsto, credito valido nel sistema di qualificazione di RFI, mentre il Titolare dell'Abilitazione tramite il proprio Responsabile Formazione tratterà l'attività didattica nel sistema informatico della formazione.

Alle prime edizioni di tali corsi devono partecipare istruttori in possesso dell'abilitazione al ruolo, che rappresentano i "primi formatori" ed effettuano l'analisi del bisogno formativo per la definizione del nuovo programma abilitativo e la successiva ricaduta formativa.

In determinati casi a tali edizioni possono partecipare come uditori anche altri agenti, ai fini di eventuale riconoscimento di crediti formativi per la ricaduta formativa alla quale dovranno partecipare.

### III.3.2 MODULI TEORICI

I moduli teorici (sapere) sono finalizzati all'acquisizione delle conoscenze sui Testi Normativi e specifici, sulle Disposizioni e Prescrizioni di Esercizio di RFI, Procedure, Istruzioni Tecniche, Manuali, ecc..., sull'organizzazione, su oggetti e strumenti applicabili all'attività di sicurezza nel ruolo da rivestire.

I moduli teorici vengono erogati da istruttori qualificati/riconosciuti o da esaminatori di RFI utilizzando il materiale didattico aziendale validato a supporto delle norme sopra richiamate.

Ai sensi della Procedura RFI DRUO P SE SU 02.01 possono essere impiegati anche agenti in qualità di co-docenti che stiano svolgendo il processo di certificazione ad istruttore. Nell'ambito dei moduli teorici, generalmente erogati in aula, potranno essere previste visite tecniche e/o l'utilizzazione di simulatori utili a favorire l'apprendimento dei discenti.

Nel registro di classe devono essere tracciati: lo svolgimento dei moduli teorici, il riferimento della normativa applicata nonché la certificazione dell'avvenuta formazione per ogni agente.

Il numero massimo raccomandato di discenti per i moduli teorici è di 20 unità. Laddove si rendesse necessario un incremento dei partecipanti, è comunque consentita la partecipazione fino a un massimo di 25 unità con la rimodulazione dei piani d'aula di seguito indicata, finalizzata a garantire la necessaria interazione istruttore-discenti, nonché ad incrementare gli opportuni momenti di riallineamento:

- incremento minimo di 1 giornata per corsi teorici fino a 10 giorni;
- incremento minimo di 2 giornate per corsi teorici da 11 a 20 giorni;
- incremento minimo di 3 giornate per corsi teorici superiori a 20 giorni, con un'ulteriore verifica intermedia obbligatoria rispetto a quelle già previste, da effettuarsi a cura del Responsabile del corso.

Eventuali ulteriori casi particolari saranno valutati a cura del Responsabile di Direzione Operativa Infrastrutture.

### III.3.3 ESAME TEORICO

L'esame teorico è tenuto da un'apposita commissione d'esame. La nomina ed i compiti della commissione d'esame sono oggetto del punto III.4.

L'esame teorico consiste in una prova scritta ed una prova orale i cui contenuti e durata sono definiti dalla Commissione d'esame.

La prova scritta deve essere svolta garantendo l'anonimato dell'agente sottoposto alla sessione di esame sino a dopo la correzione dell'esame scritto.

Ferma restando l'autonomia della commissione d'esame, ed al fine di omogeneizzare le valutazioni sul territorio nazionale, per la prova scritta è possibile scegliere una delle seguenti modalità:

- a. domande a risposta aperta;
- b. un combinato tra:
  - ✓ domande a risposta multipla chiusa con tre risposte prestampate delle quali una errata, un'altra parzialmente corretta ma incompleta, ed una esatta;
  - ✓ domande a risposta aperta;
- c. compito relativo ad una o più situazioni di esercizio;

Come indicazione generale non vincolante, il tempo da dedicare alla prova potrà seguire il criterio:

- circa 2 minuti per ogni domanda a risposta multipla chiusa;
- circa 20 minuti per ogni domanda a risposta aperta;
- per lo svolgimento del compito il tempo è individuato dalla Commissione d'esame.

Per garantire la safety formativa nonché l'uniformità di valutazione nella correzione degli elaborati devono essere previste domande bersaglio (risposte pretese), la cui mancata soddisfazione certifica negativamente la prova indipendentemente dal punteggio complessivo conseguito.

Inoltre, la Commissione deve adottare dei criteri oggettivi e trasparenti per stabilire il punteggio della prova, rispettando almeno i seguenti vincoli:

- ✓ Le domande pretese devono essere esplicitate nel testo dell'esame ed ai discenti prima dell'avvio della prova;
- ✓ La prova sarà considerata comunque non superata in caso di domanda pretesa non risposta o con risposta non soddisfacente.

La pesatura delle domande è a discrezione della Commissione d'esame.

La prova si intende superata se il punteggio complessivo della prova è pari o superiore al 60% del punteggio massimo raggiungibile. In caso di mancata o non corretta risposta anche ad una sola delle risposte pretese, la prova è negativa indipendentemente dal punteggio complessivo conseguito nelle rimanenti risposte.

Il superamento della prova scritta permette l'accesso alla prova orale.



La prova orale si svolge attraverso la discussione della prova scritta – in riferimento a quanto risposto o trattato in maniera errata, incompleta e non esauriente – e domande per verificare la conoscenza degli argomenti del programma formativo.

Anche nell'esame orale possono essere previste domande bersaglio condizionanti l'esito della prova. Le stesse vanno opportunamente riportate ed evidenziate negli atti della Commissione.

Gli argomenti oggetto delle domande dell'esame orale vengono riportati nel prospetto in **Allegato C** redatto e sottoscritto dalla commissione di esame.

Lo svolgimento dell'esame teorico nel suo complesso è tracciato nel verbale d'esame a cura della commissione d'esame (**Allegato I**).

L'esito dell'esame teorico (scritto e orale) è registrato nel certificato del requisito professionale in **Allegato B** (B.1 per la certificazione dei requisiti inerenti la Licenza di Condotta), a cura della commissione d'esame.

In caso di esito negativo della prova scritta o orale, il candidato dovrà sostenere nuovamente entrambe le prove, anche se la precedente prova scritta fosse stata superata, nel rispetto delle annotazioni della commissione nei verbali d'esame.

### **III.3.4 MODULI PRATICI DI ADDESTRAMENTO**

I moduli pratici di addestramento (sapere fare) sono finalizzati all'acquisizione delle capacità pratiche per svolgere le operazioni proprie del ruolo nel contesto operativo previsto dall'abilitazione.

Tali moduli possono essere svolti in una delle seguenti modalità:

- a) sotto la responsabilità dell'istruttore in possesso dell'abilitazione oggetto del corso
- b) se previsto nello specifico SAMAC, sotto la responsabilità di agenti abilitati di comprovata esperienza (esperto di mestiere) in possesso della corrispondente abilitazione e sotto la supervisione di un istruttore, non necessariamente sempre presente.

Nel registro di classe devono essere tracciati: lo svolgimento dei moduli di addestramento, il riferimento della normativa applicata nonché la certificazione dell'avvenuta formazione per ogni agente.

Il numero massimo di discenti per ogni gruppo che partecipa ai moduli pratici di addestramento è di norma 5 unità o più restrittivo per le unità di trazione, mezzi d'opera o altra situazione che preveda spazi ridotti di lavoro.

### **III.3.5 ESAME PRATICO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADDESTRAMENTO**

L'esame pratico è svolto da un'apposita commissione d'esame. La nomina ed i compiti della commissione d'esame sono oggetto del Cap. III.4.

La sessione di esame per la valutazione dell'addestramento ha lo scopo di determinare attraverso prove pratiche il livello di capacità operativa raggiunto dai partecipanti nel contesto oggetto dell'abilitazione.

Le prove oggetto dell'esame pratico vengono decise dalla Commissione d'esame e riportate nel prospetto in **Allegato C** redatto e sottoscritto dalla commissione di esame, con l'evidenza di eventuali prove pretese, se previste dalla Commissione.

Lo svolgimento dell'esame pratico è tracciato nel verbale d'esame a cura della commissione d'esame (**Allegato I**).

L'esito dell'esame pratico è registrato nel certificato del requisito professionale (**Allegato B**) a cura della commissione d'esame.

Gli esiti negativi vengono registrati dalla commissione nei verbali d'esame, con l'indicazione delle eventuali azioni di recupero prima dell'ammissione alla successiva prova d'esame di addestramento, ad eccezione dei casi particolari riportati al p.to III.3.1.6.

### III.3.6 MODULI DI TIROCINIO

Il modulo di tirocinio (sapere essere), oltre alla pratica può prevedere una fase teorica propedeutica senza il rilascio di nuove competenze di sicurezza ed è finalizzato ad acquisire la capacità a ricoprire un ruolo in un contesto operativo per il quale si è certificati - avendo già superato l'esame pratico - e non può coincidere con l'addestramento.

L'attività può essere svolta in una delle seguenti modalità:

- a) in affiancamento all'istruttore;
- b) in affiancamento a esperto di mestiere sotto la supervisione di un istruttore, non necessariamente sempre presente;

La formalizzazione dell'incarico all'istruttore che deve sovrintendere al tirocinio avviene tramite nota istitutiva o tramite l'**Allegato D**.

L'**Allegato D** contiene il riferimento dell'eventuale nota istitutiva nella quale era già stato anticipato l'incarico all'istruttore, la registrazione del tirocinio a cura dell'istruttore/esperto di mestiere e la certificazione dell'avvenuta formazione a cura dell'istruttore a ciò incaricato (ad eccezione di specifici casi previsti nei SAMAC di mestiere).

La durata minima del tirocinio e l'attività prevista (teorico/pratica) sono indicate nei rispettivi SAMAC di mestiere. Resta in capo a ciascun Istruttore la possibilità di incrementare la durata del tirocinio rispetto alle evidenze riscontrate.

L'esperto di mestiere o l'istruttore devono preventivamente rendere edotto il tirocinante dei rischi previsti nella lavorazione e delle relative metodologie operative, nonché garantire al tirocinante il costante feedback sul suo operare, correggendo prontamente eventuali errori o comportamenti non corretti.

D'altra parte, il tirocinante deve eseguire, con comportamenti corretti e sicuri, tutte le operazioni proprie delle attività oggetto di tirocinio.

Il tirocinante è corresponsabile della sicurezza dell'esercizio in quanto in possesso di competenze già certificate (**Allegato B**).

L'istruttore deve comunque intervenire con colloqui di tutoring durante il periodo di tirocinio ed al termine dello stesso, sulla base del feedback dell'esperto di mestiere, certificherà l'ammissione o la non ammissione alla valutazione del tirocinio.

In caso di non ammissione all'esame, l'istruttore proporrà lo svolgimento di un ulteriore periodo di tirocinio, fissandone i contenuti e la nuova durata.

### III.3.7 VALUTAZIONE DEL TIROCINIO

La valutazione del tirocinio, sia per le qualifiche professionali sia per le abilitazioni di sicurezza, tracciata nell'**allegato D**, è effettuata da almeno un esaminatore in possesso del ruolo ad eccezione di specifici casi previsti nei SAMAC di mestiere, e deve essere diverso dall'istruttore al quale è stata affidata la supervisione del tirocinio e incaricato dal Responsabile dell'UP.

La certificazione dell'esito positivo del tirocinio avviene mediante la firma di almeno un esaminatore nell'**Allegato D** e nel certificato del requisito professionale (**Allegato B**). L'esaminatore può essere supportato da un esperto tecnico della Ditta nel caso di valutazione del tirocinio di conoscenza mezzo e/o apparecchiatura di prima formazione.

Per la certificazione dell'attività di condotta si fa riferimento alle conoscenze riportate nell'Allegato VI e VII del D.lgs. 247/2010 e competenze riportate nella procedura RFI DOI P SE SU 01.02 (SAMAC di Mestiere).

## III.4 COMMISSIONE D'ESAME E RILASCIO DELL'ABILITAZIONE

### III.4.1 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D'ESAME

La commissione può essere integrata da esperti di mestiere certificati per il contesto oggetto dell'esame.

In caso di abilitazioni previste nei programmi formativi di RFI ma destinate esclusivamente ad Imprese esterne, i requisiti dei componenti della commissione dovranno essere selezionati sulla base del possesso di certificazioni professionali equipollenti o superiori a quelle oggetto di esame. I criteri per la composizione della commissione d'esame devono comunque rispondere alle condizioni di seguito riportate.

Per l'attività di condotta si fa riferimento a quanto riportato nella procedura RFI DOI P SE SU 01.02 (SAMAC di Mestiere).

#### Abilitazioni

La commissione esaminatrice per il rilascio della certificazione del requisito professionale in **Allegato B** (B.1 per la certificazione dei requisiti inerenti la Licenza di Condotta) per le abilitazioni di sicurezza definite nei SAMAC di mestiere (o per i percorsi formativi contenenti debiti di competenze da certificare) deve essere composta da:

- almeno tre esaminatori riconosciuti dall'ANSFISA per l'attività di sicurezza corrispondente e in possesso dell'abilitazione al ruolo oggetto di esame;
- ad uno di essi deve essere attribuita la posizione di presidente purché non sia stato coinvolto in nessun modo nel processo formativo; per l'attività di sicurezza condotta dei treni (licenza e certificato complementare) il ruolo di presidente può essere assunto in sostituzione di un esaminatore da un ingegnere in possesso di licenza;
- almeno un esaminatore deve appartenere a RFI;
- almeno un esaminatore non deve essere stato coinvolto nella formazione dei candidati all'esame;
- almeno un esaminatore deve essere in possesso dell'abilitazione al ruolo ed al contesto operativo oggetto dell'esame.

### Qualificazioni Professionali

La commissione esaminatrice per il rilascio della certificazione del requisito professionale (**Allegato B**) per le Qualificazioni Professionali relative alle attività non rientranti fra quelle previste dal Decreto ANSF n°4/2012 all. C e dal Reg. UE 773/2019 e definite nei SAMAC di mestiere, deve essere composta da:

- un esaminatore riconosciuto dall'ANSFISA in possesso dell'abilitazione/qualificazione professionale al ruolo oggetto di esame a cui deve essere attribuita la posizione di presidente, purché non sia stato coinvolto in nessun modo nel processo formativo; per particolari qualificazioni indicate nello specifico SAMAC di mestiere può essere indicato che il ruolo di presidente possa essere assunto in sostituzione di un esaminatore da un ingegnere in possesso dell'abilitazione al ruolo;
- almeno due componenti istruttori qualificati per l'attività di sicurezza corrispondente ed in possesso dell'abilitazione al ruolo;
- almeno un componente deve essere in possesso del contesto operativo oggetto dell'esame.

### **III.4.2 NOMINA DELLA COMMISSIONE D'ESAME**

Il soggetto che nomina la commissione d'esame è responsabile della verifica della conformità:

- della commissione d'esame nel rispetto dei requisiti indicati in seguito;
- dei requisiti dei candidati ammessi agli esami;
- del programma di formazione adottato, nel rispetto delle norme vigenti.

La nomina della commissione d'esame è effettuata dal Responsabile della UP ed è curata dal Responsabile della Formazione.

Nella nomina sono indicati il presidente designato ed eventuale supplente, nonché i restanti componenti ed eventuali relativi supplenti.

## Abilitazioni

Per il rilascio delle abilitazioni la nomina della commissione (**Allegato G**) costituisce un atto formale e deve essere inoltrata all'ANSFISA con nota accompagnatoria per l'assegnazione di un numero di controllo almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per l'esame, se l'inoltro avviene tramite posta elettronica certificata o almeno 10 giorni prima dell'effettuazione dell'esame, se l'inoltro avviene tramite corrispondenza indirizzata all'ANSFISA. La comunicazione all'ANSFISA è estesa per conoscenza alla SO Sicurezza Infrastrutture. Le comunicazioni relative agli esami e il rilascio del relativo numero di controllo possono anche avvenire attraverso i sistemi informativi messi a disposizione da ANSFISA, nel rispetto dei tempi previsti.

Il numero di controllo rilasciato dall'ANSFISA verrà riportato nel certificato del requisito professionale in **Allegato B** (B.1 per la certificazione dei requisiti inerenti la Licenza di Condotta).

La nomina della commissione deve contenere:

- l'attività di sicurezza a cui si riferisce e la denominazione dell'abilitazione oggetto del corso (tipologia di certificazione);
- il programma del corso con riferimento allo specifico SAMAC di mestiere;
- la sede del corso;
- la data di inizio corso (teoria e/o addestramento);
- i nominativi degli istruttori incaricati della docenza, la relativa certificazione di qualificazione/riconoscimento e l'attività di sicurezza di riferimento;
- i nominativi, i dati anagrafici ed il titolo di studio dei candidati;
- il dettaglio della tipologia delle sessioni d'esame;
- la data ed il luogo della sessione d'esame;
- i nominativi dei componenti della commissione d'esame con il relativo numero dell'attestato di riconoscimento come esaminatori e dell'attività di sicurezza di riferimento, nonché l'indicazione di chi, fra essi, svolge il ruolo di presidente.

Qualora RFI si avvalga di un esaminatore esterno, è necessario allegare l'autorizzazione al suo utilizzo da parte della Società da cui questi dipende.

La commissione d'esame può essere integrata da auditori la cui presenza è ammessa nell'ambito del processo di certificazione degli aspiranti esaminatori cui Procedura RFI DRUO P SE SU 02.01 "Il processo di qualificazione degli istruttori e degli esaminatori RFI". In ogni caso gli auditori non hanno ruolo nella certificazione del requisito professionale.

## Qualificazioni Professionali

La nomina della commissione d'esame avviene scegliendo i nominativi tra gli esaminatori ed istruttori qualificati RFI e non deve essere inoltrata all'ANSFISA.

Nei SAMAC di mestiere potranno inoltre essere previste specifiche Commissioni Permanenti nominate dal Responsabile della Direzione Operativa Infrastrutture, da cui individuare i componenti delle singole sessioni d'esame.

### III.4.3 COMPITI DELLA COMMISSIONE D'ESAME

I compiti della commissione d'esame sono:

- A. verificare la presenza del certificato di avvenuta formazione;
- B. prendere visione del programma formativo adottato e della normativa applicabile all'atto della nomina e del relativo numero di controllo;
- C. sottoscrivere, prima dell'inizio dell'esame, la dichiarazione attestante l'assenza di conflitti di interesse di qualsiasi tipo nei confronti dei candidati da esaminare, riportata nell'allegato I;
- D. identificare i candidati;
- E. stabilire i criteri per la valutazione delle prove, produrre tutta la documentazione utile allo svolgimento degli esami (compiti, test, schede di valutazione, definizione delle domande bersaglio per la prova scritta e orale, ecc...) e assicurare la tracciabilità della documentazione afferente sia ai criteri utilizzati per lo svolgimento dell'esame che alle prove di ciascun candidato.

Il presidente della commissione è responsabile del corretto svolgimento delle prove d'esame, della corretta compilazione della documentazione prevista e della trasmissione della stessa al Responsabile della Formazione dell'UP che ha nominato la commissione d'esame. Il Titolare dell'Abilitazione provvederà alla conservazione della documentazione ricevuta.

Nei casi di particolare rilevanza (programmi di formazione che si sviluppano in lunghi periodi o articolati percorsi) la Commissione formalmente nominata può effettuare visite di sorveglianza durante lo svolgimento dei corsi. Tali interventi dovranno risultare da apposita annotazione nel registro di classe.

La stessa commissione, di concerto con la struttura ospitante, definisce le modalità di svolgimento delle prove teoriche e/o pratiche (es. la località di svolgimento delle prove pratiche).

### III.4.4 RILASCIO DELL'ABILITAZIONE

Il Responsabile della Formazione, sulla base del verbale d'esame e del certificato del requisito professionale in **Allegato B** (B.1 per la certificazione dei requisiti inerenti la Licenza di Condotta), a fronte della verifica della completezza della documentazione e della permanenza dei requisiti previsti, provvede a caricare nei sistemi informatici di RFI la nuova certificazione professionale (**Allegato F**) per la firma digitale del Titolare dell'abilitazione.

In caso di indisponibilità dei sistemi informatici aziendali o di rilascio di abilitazioni a personale delle Imprese Appaltatrici, gli atti possono essere prodotti in formato cartaceo conforme all' **Allegato F** con firma autografa e timbro del Titolare dell'abilitazione.

L'atto abilitativo per ciascun agente attesta il possesso dell'abilitazione a svolgere l'attività di sicurezza esercitata, può essere emesso sia nella versione cartacea che digitale, e congiuntamente ad un documento d'identità valido, deve essere esibito al personale incaricato dei controlli (punti 2.2 e 4.4 All. C Decr. ANSF 4/2012).

Al completamento del percorso formativo, con la firma del Titolare dell'abilitazione, il Responsabile della Formazione provvede:

- a) all'inserimento dell'agente nel processo di monitoraggio e mantenimento delle competenze;
- b) all'aggiornamento dell'Atto Abilitativo
- c) nelle more dell'attuazione degli avvisi tramite i sistemi informatici di RFI, a dare comunicazione al responsabile della risorsa, il quale a sua volta renderà edotto l'interessato.

Resta inteso che il responsabile della risorsa può utilizzare l'agente nel nuovo ruolo/contesto solamente dopo aver avuto riscontro del conseguimento dell'abilitazione.

Il certificato del requisito professionale mantiene la sua validità per sei mesi a decorrere dal superamento dell'esame teorico/pratico.

Nel SAMAC della Condotta dei treni sono riportate le modalità di rilascio della licenza e le integrazioni alla presente procedura per il rilascio dei certificati complementari.

### **III.5 VALIDITA' DELLE ABILITAZIONI E MANTENIMENTO DELLE COMPETENZE**

#### **III.5.1 VALIDITA' DELLE ABILITAZIONI**

Il titolare dell'abilitazione rilascia e mantiene le abilitazioni se sussistono e permangono i requisiti previsti di cui al p.to III.2 (rilascio), nonché i requisiti per il mantenimento nel tempo della validità dell'abilitazione stessa (mantenimento).

L'abilitazione mantiene la propria validità nel tempo se sono rispettati i seguenti requisiti:

- idoneità sanitarie specifiche per il ruolo abilitativo (vedi p.to III.2)
- l'esercizio del ruolo
- il mantenimento delle competenze

La perdita anche solo di un requisito propedeutico comporta l'interruzione dell'utilizzazione nel ruolo a cura del Responsabile del Centro di Lavoro e la sospensione dell'abilitazione.

Il Titolare dell'abilitazione che utilizza la risorsa (di RFI e/o Soggetti Terzi) è responsabile della validità dell'abilitazione e si avvale del Responsabile del Centro di Lavoro utilizzatore per la verifica dei requisiti sopra citati, mediante:

- a) la valutazione di tutti i dati presenti sia nella documentazione relativa all'agente (abilitazioni possedute, corsi di aggiornamento frequentati, certificazioni di idoneità sanitaria, ecc.), sia nei sistemi informatici di RFI con il supporto del Responsabile della Formazione;
- b) il monitoraggio del livello di competenza posseduto, dei comportamenti e dei risultati dell'attività operativa.

Nel caso sorgano dubbi sul possesso anche di uno soltanto dei requisiti richiesti, il responsabile del Centro di Lavoro utilizzatore può provvedere a:

- a) non utilizzare l'agente in attività di sicurezza, motivando per iscritto il provvedimento all'interessato, al Titolare dell'abilitazione (Responsabile dell'UP utilizzatore) ed al Responsabile della Formazione;
- b) attivare gli accertamenti relativi al requisito sanitario;
- c) richiedere al RF un istruttore per la verifica delle competenze da cui può discendere l'intervento formativo di recupero o un suo affiancamento all'agente.

Le abilitazioni possedute mantengono la propria validità esclusivamente all'interno del SGS di RFI, che permane anche nelle seguenti circostanze:

- cambio di Responsabile dell'UP;
- trasferimento di sede definitivo o temporaneo del personale abilitato.

Nei casi di trasferimento temporaneo di un agente, il possesso dei requisiti è certificato dal responsabile del CDL cedente al responsabile del CDL utilizzatore. In caso di trasferimento presso altra UP, tale comunicazione deve essere trasmessa anche al Responsabile dell'UP ed al Responsabile della Formazione della UP ricevente.

Si riporta di seguito la documentazione minima in corso di validità da trasmettere (relativo ai soli processi abilitativi):

- atto abilitativo in corso di validità e/o Licenza e certificato complementare e/o eventuali altre certificazioni professionali;
- certificazioni sanitarie in corso di validità;
- ultimi aggiornamenti professionali frequentati;
- evidenze/dichiarazione di esercizio dei ruoli/contesti posseduti;
- scheda AG 4.10 relativa alla normativa in possesso dell'agente.

Le abilitazioni in possesso dell'agente cessano comunque di validità alla cessazione del rapporto di lavoro sia che si tratti di dipendenti RFI che di agenti di Imprese Appaltatrici. Per l'attività di sicurezza Condotta dei treni la validità delle abilitazioni e la cessazione della licenza e del certificato complementare sono regolati come da SAMAC di mestiere.

### **III.5.2 MANTENIMENTO DEI REQUISITI SANITARI**

L'inidoneità allo svolgimento delle attività di sicurezza, anche temporanea, deve determinare l'interruzione immediata dell'utilizzazione nel ruolo e la valutazione della sospensione dell'abilitazione (vedi cap. III.5.7).

L'inidoneità sanitaria parziale comporta l'utilizzo della risorsa nei limiti consentiti dalla certificazione.

La gestione dell'inidoneità sanitaria agli effetti del mancato esercizio temporaneo viene gestita come indicato al punto seguente III.5.3, ad esclusione dell'attività di sicurezza Condotta dei treni per la quale si rimanda al relativo SAMAC.



### III.5.3 ESERCIZIO DEL RUOLO

L'esercizio del ruolo è monitorato dal Responsabile del CdL che assegna le attività. Per il personale esterno a RFI con certificazioni rientranti nel SGS di RFI si dovranno osservare anche le specifiche previste nel relativo SAMAC.

Il Responsabile del CdL nell'affidare ad un unico agente l'esecuzione delle competenze di più attività di sicurezza deve:

1. garantire che le attività gravanti sullo stesso non determinino una riduzione del livello di attenzione richiesto;
2. organizzare il servizio in modo che siano garantiti i tempi necessari a svolgere ciascuna attività;
3. garantire il possesso e la validità delle abilitazioni;
4. garantire l'assenza di incompatibilità tra i ruoli attribuiti all'interno di uno stesso servizio affinché permanga l'efficacia delle azioni di controllo stabilite dalle norme, dalle disposizioni e prescrizioni di esercizio o dall'organizzazione del servizio stesso.

Nei casi di prolungata assenza dall'esercizio del ruolo/contesto, il responsabile CDL coadiuvato dai ruoli sotto esplicitati deve effettuare la valutazione di eventuali necessità di ripristino dei requisiti o aggiornamento delle competenze, prima dell'assegnazione ad attività di sicurezza.

Nello specifico il responsabile CdL, per mancato esercizio del ruolo/contesto:

- fino a 12 mesi, valuta l'opportunità di coinvolgere un istruttore per l'analisi dei bisogni formativi, a valle della quale è stabilita la modalità (aula, affiancamento, tirocinio) con cui svolgere l'eventuale formazione, la cui conclusione è certificata con l'avvenuta formazione; nel caso l'attività individuata sia il tirocinio, la valutazione di competenza è svolta da un esaminatore;
- da 1 a 3 anni, deve segnalare il mancato esercizio al Responsabile della UP ed al Responsabile della Formazione per attivare la procedura di sospensione di cui al punto III.5.7 delle abilitazioni/qualificazioni professionali possedute delle quali non si è esercitato il ruolo. In relazione ai tempi trascorsi dalla sospensione, alle competenze possedute dall'agente e a quanto sospeso, un Istruttore analizza le modalità di recupero più opportune. Conclusa la formazione con esito positivo degli esami previsti sarà certificato a sistema il ripristino dell'abilitazione/qualificazione professionale;
- superiore a 3 anni deve segnalare il mancato esercizio al Responsabile UP ed al Responsabile Formazione per attivare la procedura di revoca del ruolo di cui al punto III.5.7; pertanto per una successiva utilizzazione è richiesto di reiterare l'intero percorso formativo previsto dal SAMAC di riferimento, che può essere opportunamente rimodulato in caso di verifica delle competenze in ingresso a cura di un esaminatore, in considerazione di eventuali crediti formativi riconosciuti.

Negli specifici SAMAC di mestiere possono essere dettagliati tempi più restrittivi per particolari abilitazioni/qualificazioni professionali.

È equiparato all'esercizio del ruolo l'utilizzo del personale, dipendente da Direzioni C.li/ Territoriali, che al momento non consuntiva sui sistemi aziendali le ore di attività lavorative di sicurezza svolte, e/o opera nei seguenti processi lavorativi:

- attività di controllo, di audit e di ispezione ai vari livelli;

- attività di pianificazione, programmazione, coordinamento delle attività di sicurezza
- attività di progettazione, specificazione, omologazione, standardizzazione, verifica tecnica, modifica/attivazione e validazione impianti; istruttori ed esaminatori; autorizzazione messa in servizio di sottosistemi strutturali e gestione/modifica quadro normativo dei settori tecnici e dell'esercizio ferroviario;
- gestione e verifica dei mezzi d'opera;
- attività di indagine nell'ambito delle commissioni di inchiesta a seguito di inconvenienti di esercizio;
- gestione e verifica treni diagnostici; attività di cantiere ricerca e sviluppo; attivazione nuove linee; sperimentazione nuovo materiale rotabile, ecc....

Tale utilizzo nei suddetti processi lavorativi deve essere annualmente attestato dai Direttori C.li/Responsabili UP territoriali (RFI) e comunicati alla Direzione interessata.

L'eventuale utilizzo in esercizio di personale che opera in processi lavorativi equiparabili all'esercizio del ruolo, dovrà essere preceduto da adeguate giornate di tirocinio, stabilite di volta in volta da un Istruttore e certificate da un Esaminatore. Il tirocinio avrà luogo secondo le modalità previste al punto III.3.6.

### **III.5.4 MANTENIMENTO DELLE COMPETENZE**

RFI adotta il principio della formazione continua di tutto il personale, per assicurare l'aggiornamento rispetto ad ogni tipo di innovazione (normativa, organizzativa, ecc...), per condividere i ritorni di esperienza (rispetto ad eventi maturati all'interno di RFI o dei quali si è avuta comunque notizia), per garantire una completa conoscenza delle competenze richieste (incluse quelle legate alla gestione di situazioni inusuali o a casi di prolungate assenze dal servizio) e della loro puntuale applicazione.

A tal fine, il Responsabile dell'UP può individuare uno o più istruttori/ esaminatori per ogni attività di sicurezza per supportare il RF, in aggiunta alle indicazioni che pervengono dalla Sede Centrale ed in tempo utile per la predisposizione del piano della formazione, gli interventi di mantenimento delle competenze (argomenti derivanti da nuove norme/attività di controllo/monitoraggio/ritorni di esperienza, ecc.).

Il mantenimento delle competenze è organizzato dal Titolare dell'abilitazione tramite istruttori qualificati/istruttori riconosciuti/esaminatori, che lo eseguiranno annualmente tramite le seguenti attività:

- a) corsi di aggiornamento tecnico professionale teorici e pratici, pianificati di norma nel piano della formazione annuale delle UP, che possono riguardare anche rilevanti modifiche e/o integrazioni ai testi regolamentari, alle procedure operative di settore o alle istruzioni tecniche oppure in caso di implementazione di nuove tipologie di apparati o di nuovi fornitori, ovvero per l'esecuzione di prestazioni lavorative non svolte con continuità presso l'impianto di appartenenza. Tali corsi possono essere erogati, in relazione al contenuto:
  - in aula;
  - presso il CDL con metodologie tradizionali;
  - tramite formazione in e-learning e/o a distanza;

- sul campo (in affiancamento per consolidare competenze) da tracciare tramite l'**Allegato E**;
- b) verifica almeno annuale del livello di competenze tecnico-specialistiche, sulla base delle Linee guida annuali attraverso: test, simulatori, simulazioni anche sul campo (**Allegato E**). Tale verifica è condotta dall'Istruttore che ne rende evidenza nella documentazione prodotta;
- c) attività di monitoraggio del grado di copertura delle competenze possedute, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di visite ispettive, audit interni ed esterni;
- d) attività di controllo, indagini, ritorni d'esperienza

L'esito positivo dell'attività formativa deve essere certificato in ogni caso tramite opportuna verifica di apprendimento finale; l'originale del test utilizzato è allegato al registro d'aula.

L'esito di tale mantenimento sarà tracciato sugli applicativi aziendali come "frequentato con successo", mentre per il personale delle Imprese Appaltatrici sarà emesso anche un attestato di qualificazione professionale relativo all'aggiornamento ricevuto.

In caso di esito negativo della prova, nell'impossibilità di riallineare le competenze nell'ambito del corso (in tal caso da annotare nel registro di classe il recupero avvenuto), l'istruttore comunica l'esito al soggetto che eroga la formazione, tramite il relativo responsabile della formazione, per gli opportuni seguiti.

Qualora le carenze evidenziate non fossero recuperabili sul momento, l'agente dovrà ripetere sia il percorso formativo di mantenimento competenze che la verifica finale.

Secondo quanto previsto al punto II.5.1 della procedura RFI DRUO P SE SU 02.01, anche ai fini della ricaduta formativa, tutti gli istruttori devono partecipare obbligatoriamente ai corsi di aggiornamento professionale specialistico promossi dall'ANSFISA e/o dalle strutture centrali che presidiano il settore funzionale di appartenenza. Tale aggiornamento vale come mantenimento delle competenze teoriche per l'attività di sicurezza/ambito specialistico specifico.

L'Istruttore Responsabile dei corsi di Mantenimento delle Competenze Istruttori organizzati da Direzione Operativa Infrastrutture, in considerazione del coinvolgimento nell'analisi della normativa e dei contenuti da erogare in tali aggiornamenti, è esentato dal partecipare alla formazione Istruttori per l'ambito specialistico/attività di Sicurezza ove è Responsabile del corso.

Il Titolare dell'abilitazione (Responsabile UP utilizzatore) tramite il Responsabile della Formazione nell'elaborazione del piano della formazione inserisce a sistema il numero degli agenti per i quali nell'anno dev'essere garantito il mantenimento delle competenze in relazione al ruolo riconosciuto proprio di una o più attività di sicurezza possedute, integrando i numeri, qualora alcuni agenti conseguano successivamente nuovi ruoli nell'arco dell'anno. Nella reportistica trimestrale il Responsabile della Formazione tiene sotto controllo l'andamento delle specifiche attività di mantenimento competenze verificandone gli scostamenti ed attuando le azioni necessarie a recuperare i delta formativi emersi, dandone evidenza al gestore delle risorse.

Per consentire un corretto monitoraggio relativo al mantenimento dei ruoli, nei SAMAC di mestiere dovrà essere evidenziata la gerarchia fra i ruoli in modo che, mantenendo le competenze relative al ruolo gerarchicamente superiore, siano mantenuti anche i ruoli ad esso subordinati.

Per il personale in possesso di abilitazioni dell'attività di sicurezza Condotta dei treni, la modalità di mantenimento delle competenze è integrata nel relativo SAMAC.

### **III.5.5 ACQUISIZIONE E MANTENIMENTO COMPETENZE DI PERSONALE NON DIPENDENTE DA RFI**

Nel caso di acquisizione di una certificazione relativa ad un'attività di sicurezza di RFI da parte di personale non dipendente da RFI ma facente parte del SGS di RFI, sarà richiesto al datore di lavoro degli agenti interessati la dichiarazione di appartenenza all'Impresa indicandone la posizione assicurativa, in aggiunta ai requisiti previsti al punto III.2 di questa procedura e ad eventuali requisiti presenti nel SAMAC di mestiere specifico.

Il Datore di Lavoro di tali lavoratori è responsabile circa la corretta gestione ed il mantenimento nel tempo dei requisiti previsti per la conferma della validità delle certificazioni, tra cui la partecipazione periodica del proprio personale ai corsi di aggiornamento/mantenimento competenze e agli esami di rinnovo, nelle modalità previste nelle procedure di RFI.

Per ulteriori dettagli del processo abilitativo legato al personale delle Imprese Appaltatrici rientranti nel SGS di RFI si rimanda al SAMAC di mestiere specifico.

### **III.5.6 DISPONIBILITÀ DI ISTRUTTORI RICONOSCIUTI/ESAMINATORI TRA DIVERSI GESTORI O IMPRESE FERROVIARIE**

#### **A) Istruttori/Esaminatori di RFI presso altri Gestori/Imprese**

RFI può erogare la formazione o mettere a disposizione propri Istruttori/Esaminatori presso altro Gestore/Impresa ottemperando ai SAMAC di quest'ultimo, in assenza di Centri di Formazione idonei e funzionali alle esigenze formative del richiedente.

RFI nel ruolo di soggetto che eroga la formazione certifica il percorso con l'avvenuta formazione.

La disponibilità delle risorse di RFI è comunque vincolata al nulla osta del relativo Titolare dell'abilitazione previa valutazione della compatibilità rispetto le esigenze lavorative e formative interne.

Sarà cura dell'UP di RFI che stipula l'accordo con il Gestore/Impresa tracciare, tramite il relativo RF, l'attività svolta dall'Istruttore sui sistemi aziendali di RFI al fine di registrarne la prestazione e monitorarne il mantenimento dei requisiti nel tempo.

#### **B) Istruttori / Esaminatori di altri Gestori / Imprese presso RFI**

RFI, in caso di indisponibilità di propri Istruttori/Esaminatori, può richiedere, ad altro Gestore/Impresa/Centro di formazione, di erogare la formazione o la disponibilità di istruttori/esaminatori, ottemperando al SAMAC di RFI.

Il soggetto che eroga la formazione certifica il percorso con l'avvenuta formazione.

Per entrambi i casi A) e B) deve essere data opportuna informazione alla SO Sicurezza Infrastrutture e nell'ambito degli accordi formali/convenzioni fra le Società interessate devono essere comunque previsti:

- le modalità di accesso alle aree di proprietà dell'altro GI/IF per lo svolgimento delle attività pratiche e lo scambio dei relativi rischi;

- gli obiettivi ed il programma formativo comprensivo della normativa di riferimento;
- l'analisi del bisogno formativo degli istruttori/esaminatori coinvolti e le modalità di riallineamento delle competenze sullo specifico contesto operativo;
- la definizione dei corrispettivi previsti.

Per i GI delle Reti Transfrontaliere e Regionali, valgono le Norme previste dagli Accordi tra Stati, apposite Convenzioni disciplinate nei relativi Allegati Tecnici all'uopo predisposti oppure, se disponibili, i relativi programmi contenuti negli specifici SAMAC. Tali attività devono comunque prevedere un interessamento preliminare della SO Sicurezza Infrastrutture che potrà, se necessario, assumere l'incarico di presiedere tutta o in parte l'attività didattica prevista ed i relativi esami necessari.

### C) Tirocinio su impianti e linee di RFI

Lo svolgimento del tirocinio negli impianti e sulle linee di RFI da parte di personale esterno è subordinato, oltre a quanto indicato al punto III.5.5, anche dal possesso del certificato del requisito professionale o dell'abilitazione in corso di validità opportunamente documentata al Responsabile della Formazione che gestisce la pratica.

Per tutti i dettagli sull'attuazione delle attività formative si rimanda al SAMAC di mestiere specifico RFI DOI P SE SU 01.03.

## III.5.7 SOSPENSIONE /REVOCA

Nel caso venga a mancare una delle condizioni per la validità delle abilitazioni di cui ai cap. III.5.1, III.5.2, III.5.3 e III.5.4 oppure per inconvenienti di esercizio di cui al punto III.8, il Responsabile dell'UP utilizzatore, esaminata la documentazione ricevuta dal responsabile del CdL utilizzatore:

- per le proprie risorse sospende/revoca i ruoli e/o i contesti operativi;
- per le risorse dipendenti da altra UP, invia la documentazione al relativo Responsabile, per i provvedimenti che quest'ultimo è tenuto ad adottare;

Il provvedimento di sospensione o revoca deve essere motivato e notificato all'interessato.

Per il personale non dipendente da RFI ma rientrante nel SGS di RFI il provvedimento di sospensione/revoca dell'abilitazione deve essere trasmesso all'Impresa di appartenenza per la comunicazione all'interessato, nonché per conoscenza alla SO Sicurezza Infrastrutture della Direzione Operativa Infrastrutture e a tutte le Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali.

Le procedure di sospensione, revoca, eventuale reintegro dell'abilitazione e ripristino delle competenze devono essere presidiate dal Responsabile della Formazione che coadiuva, in tutti i passaggi, il Responsabile della UP curandone la tracciabilità e l'aggiornamento dei dati nei sistemi informatici aziendali.

### III.6 VARIAZIONE DI RUOLO/CONTESTO OPERATIVO

Qualora un agente inserito in un ruolo di un'attività di sicurezza debba essere impiegato in un ruolo di un'altra attività di sicurezza, potranno essere riconosciuti crediti formativi attraverso un'analisi del bisogno formativo in ingresso effettuata da un istruttore appositamente incaricato in possesso dell'abilitazione corrispondente al nuovo ruolo da ricoprire. I crediti riconosciuti saranno comunque oggetto di verifica e valutazione nelle modalità previste dal programma formativo.

Qualora un agente inserito in un ruolo di un'attività di sicurezza debba essere impiegato in un altro ruolo o in un altro contesto operativo nell'ambito della medesima attività di sicurezza, potranno essere riconosciuti crediti formativi senza obbligo di verifica delle conoscenze in ingresso per l'iscrizione al percorso formativo corrispondente al nuovo ruolo o contesto da ricoprire. I crediti riconosciuti saranno comunque oggetto di verifica e valutazione nelle modalità previste al termine del programma formativo.

Qualora un agente inserito in un ruolo previsto dall'attività di sicurezza debba essere impiegato nello stesso ruolo e nell'ambito dello stesso contesto operativo ma in un Centro di Lavoro diverso da quello di normale utilizzazione, il responsabile del CdL utilizzatore, sulla base delle attività da assegnare all'agente, verifica l'opportunità di richiedere l'analisi del bisogno formativo all'Istruttore, con il supporto del Responsabile Formazione.

Le modalità di integrazione linee e impianti relativi all'attività di sicurezza Condotta dei treni sono indicate nello specifico SAMAC di mestiere.

### III.7 MATERIALE DIDATTICO VALIDATO

La validazione del materiale didattico deve prevedere in prima validazione:

- il titolo;
- la data di validazione;
- il numero di revisione;
- il/i Soggetto/i che lo redige (un Istruttore della SO Sicurezza Infrastrutture o del Soggetto che eroga la formazione);
- il/i Soggetto/i che lo verifica (un Istruttore della SO Sicurezza Infrastrutture o del Soggetto che eroga la formazione);
- il Soggetto che valida il processo (Titolare dell'abilitazione di RFI che eroga la formazione).

Tutto il materiale dovrà comunque essere reso a disposizione della SO Sicurezza Infrastrutture per la creazione ed aggiornamento di un portale nazionale condiviso.

Resta inteso che il materiale didattico validato non sostituisce né modifica in alcun caso i testi normativi e regolamentari e deve contenere i riferimenti normativi in base col quale è stato progettato.

### **III.8 GESTIONE DEL PERSONALE A SEGUITO DI INCONVENIENTI DI ESERCIZIO**

L'agente coinvolto nei casi di inconvenienti di esercizio, che abbiano pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario, deve essere subito sollevato dal servizio e non può essere utilizzato in alcuna attività di sicurezza, fino alla ricertificazione del requisito sanitario, fisico e psicologico, a cura della UST (vedi p.to III.2) e del requisito professionale a cura di una Commissione d'esame nominata da ANSFISA o da RFI.

Nel caso in cui l'agente coinvolto in un inconveniente di esercizio sia un istruttore o esaminatore, in aggiunta a quanto sottoindicato deve essere applicato anche quanto previsto nella procedura RFI DRUO P SE SU 02.01.

Il responsabile del CdL, in presenza di tali eventi, con un atto formale notifica all'agente interessato il non utilizzo di tutte le certificazioni di sicurezza dallo stesso possedute e avvisa il Responsabile della UP utilizzatore, il RF e RSPP per l'avvio degli accertamenti previsti e per la gestione del processo di recupero che avverrà con le seguenti modalità:

A) incontro con l'agente interessato, il responsabile del CdL, il RF, un esaminatore dell'attività di sicurezza interessata incaricato formalmente dal Responsabile dell'UP. Nell'ambito dell'incontro:

- prioritariamente viene analizzato l'accaduto, anche in relazione agli interventi formativi seguiti dall'interessato almeno negli ultimi due anni;
- l'esaminatore verifica le competenze relative all'attività di sicurezza interessata, attraverso una prova scritta ed un colloquio orale in relazione alle abilitazioni possedute con valutazione finale ed effettua la microanalisi dei bisogni formativi attraverso una relazione scritta;
- sulla base delle risultanze delle attività di cui sopra il RF redige una relazione che conterrà:

- data e luogo dell'incontro;
- motivazione dell'incontro;
- descrizione del fatto;
- dati dell'agente coinvolto nel fatto;
- elenco partecipanti con individuazione del ruolo organizzativo/formativo ricoperto;
- analisi delle attività formative a cui l'agente ha partecipato;
- conclusioni che indicano le competenze da rafforzare nell'agente, con l'individuazione dell'istruttore Responsabile del corso che svolgerà il programma formativo;

B) valutazione del Responsabile dell'UP utilizzatore, per il tramite del RF, di tutta la documentazione prodotta e della proposta formativa definita dall'esaminatore;

C) a cura del Responsabile UP emissione della nota alla SO Sicurezza Infrastrutture indicando:

- il percorso di recupero formativo, elaborato sulla base delle verifiche delle competenze disattese;
- il nominativo dell'istruttore individuato per l'erogazione dell'intervento formativo;

- la proposta dei nominativi della commissione d'esame che verrà nominata da ANSFISA o da RFI, tra i quali può essere compreso l'esaminatore intervenuto di cui ai punti precedenti;

Solo per l'attività di sicurezza Condotta dei treni la comunicazione all'ANSFISA avviene per il tramite della SO di Sede Centrale;

- D) emissione della nota istitutiva dell'intervento formativo di recupero a cura del Responsabile UP utilizzatore;
- E) erogazione dell'intervento formativo progettato con l'attestazione finale di avvenuta formazione e ammissione all'esame a cura dell'istruttore Responsabile del corso;
- F) verifica a cura del RF della nomina della commissione d'esame dell'ANSFISA
- G) verifica a cura del RF della presenza delle certificazioni sanitarie previste;
- H) svolgimento dell'esame e compilazione del certificato del requisito professionale;
- I) In caso di esito positivo dell'esame:

- emissione nota di reintegro dell'agente allo svolgimento delle attività di sicurezza a cura del Responsabile della UP;

- esclusivamente nei casi in cui la nomina della commissione rimane di competenza dell'agenzia, il RF invia all'ANSFISA copia degli atti relativi al processo di recupero competenze (in originale cartaceo o digitale). Per l'attività di sicurezza Condotta dei treni la comunicazione all'ANSFISA avviene per il tramite di Sede Centrale; nei casi in cui la nomina della commissione d'esame è di competenza RFI, gli atti relativi al processo di recupero competenze devono essere conservati per almeno cinque anni e, su richiesta, esibiti ad ANSFISA.

- L) in caso di esito negativo dell'esame, esclusivamente nei casi in cui la nomina della commissione rimane di competenza dell'agenzia, il Responsabile dell'UP comunica l'esito ad ANSFISA e valuta le condizioni per la reiterazione dell'esame richiedendo all'ANSFISA una nuova autorizzazione allo svolgimento oppure una nuova nomina della commissione d'esame. Nei casi in cui la nomina della commissione d'esame è di competenza RFI, il Responsabile dell'UP valuta le condizioni per la reiterazione dell'esame. Gli atti devono essere conservati per almeno cinque anni e, su richiesta, esibiti ad ANSFISA.

Per l'attività di sicurezza Condotta dei treni, la modalità di gestione degli inconvenienti di esercizio è integrata con quanto indicato nello specifico SAMAC.

Il Titolare dell'Abilitazione può valutare di non recuperare le competenze disattese revocando le abilitazioni dell'agente relative all'attività di sicurezza interessata con le modalità di cui al punto III.5.7. Nel caso l'agente sia in possesso di più attività di sicurezza, il riutilizzo delle rimanenti certificazioni, vincolato al possesso dell'idoneità sanitaria-psicologica, deve essere formalmente comunicato all'agente interessato.

L'istruttore Responsabile del corso di recupero competenze segue la verifica di efficacia dell'attività formativa effettuando, direttamente o tramite altro istruttore, una visita mirata negli impianti dove opera



il personale coinvolto entro tre mesi dal rientro in servizio. Per documentare tale attività si utilizza l'**Allegato E** che sarà archiviato presso il RF insieme a tutta la documentazione prodotta nell'intera attività di recupero.

Il percorso di rivalutazione delle competenze descritto nel presente punto deve essere tracciato nei sistemi informatici aziendali di riferimento.

I casi oggetto del presente capitolo potranno essere valorizzati nei ritorni di esperienza con documentazione appositamente predisposta dalle strutture competenti dell'UP interessata.

La gestione del personale a seguito degli inconvenienti di esercizio, così come descritta nel presente paragrafo, è da intendersi valida anche:

- nel caso di competenze disattese relative ad una QP, ad eccezione del punto C, F ed L. In caso di esito negativo dell'esame la commissione valuta le condizioni per un'eventuale reiterazione dell'esame.
- nei confronti degli agenti dei soggetti terzi a cui è rilasciata l'abilitazione da RFI, per tutto quanto applicabile.

### III.9 CONVERSIONE DELLE ABILITAZIONI

Per il personale in possesso di abilitazioni di sicurezza e/o qualificazioni professionali rientranti nel campo di applicazione della presente procedura, ad ogni aggiornamento/revisione del sistema di acquisizione e mantenimento delle competenze viene effettuata, se prevista, la conversione delle abilitazioni possedute nelle nuove abilitazioni, con le modalità indicate negli specifici SAMAC, mediante apposito verbale di conversione (**Allegato H**).

Nel verbale di conversione predisposto dal Responsabile della Formazione e numerato progressivamente nell'anno e nell'ambito dell'UP:

- il Responsabile del CDL da cui dipende la risorsa certifica la validità delle abilitazioni oggetto di conversione, dopo avere verificato la sussistenza dei relativi requisiti (mantenimento delle competenze, esercizio del ruolo e idoneità psico-fisica ad attività di sicurezza ed alla mansione specifica)
- l'istruttore/esaminatore ed il Responsabile della Formazione certificano le nuove abilitazioni derivanti dalla conversione sulla base di quanto indicato nei SAMAC di mestiere, confermate dal Responsabile dell'UP.

Mediante il sistema informatico di RFI, il Responsabile della Formazione provvede all'aggiornamento dell'atto abilitativo (**Allegato F**), che viene firmato digitalmente dal Titolare dell'abilitazione. Gli atti possono essere cartacei in caso di indisponibilità dei sistemi informatici aziendali.

Il verbale di conversione in originale dovrà essere conservato agli atti dal Responsabile della Formazione.

Qualora nella fase di conversione, venissero evidenziati "debiti formativi" per il conseguimento di un'abilitazione prevista nel nuovo SAMAC, essi devono essere sanati nelle modalità indicate nello specifico SAMAC di mestiere con le certificazioni ivi previste, prima della conversione stessa.

La certificazione del recupero del debito deve essere allegata al verbale di conversione (**Allegato H**).

La conversione delle abilitazioni dovrà avvenire rispettando le seguenti priorità:

1. Esaminatori/Istruttori
2. Personale dei settori operativi
3. Restante personale

Nei singoli SAMAC di mestiere può essere previsto un piano di conversione integrativo con le specifiche modalità attuative e gestione della fase transitoria.

### **III.10 RILASCIO DELLE ABILITAZIONI A PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRO GI / IF / COSTRUTTORE FABBRICANTE DI SOTTOSISTEMI / FORNITORE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE**

Qualora un agente certificato per le attività di sicurezza nell'ambito di un SGS diverso da quello di RFI sia assunto da quest'ultima, il rilascio delle abilitazioni secondo il SAMAC di RFI avviene attraverso i seguenti accertamenti:

- possesso della idoneità sanitaria e psicologica;
- esercizio continuativo del ruolo e mantenimento delle competenze certificato dall'impresa di provenienza o evidenze equipollenti;
- incarico formale ad un esaminatore in possesso dell'abilitazione corrispondente al nuovo ruolo da ricoprire al fine della:
  - ✓ comparazione del sistema normativo di riferimento;
  - ✓ verifica delle conoscenze possedute (crediti formativi);
  - ✓ definizione del percorso formativo relazionando l'analisi svolta

La modalità di certificazione avviene secondo quanto previsto dal SAMAC di mestiere di riferimento.

Relativamente all'Attività di sicurezza Condotta dei treni, la documentazione dovrà prevenire alla struttura preposta alle attività di analisi della documentazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 247/2010 ed i relativi format.

### **III.11 MONITORAGGIO DEL PROCESSO E MIGLIORAMENTO CONTINUO**

La gestione delle abilitazioni del personale che opera nell'esercizio ferroviario, rilasciate ai soggetti coinvolti nelle mansioni di sicurezza, necessita di un processo di miglioramento continuo che deve tenere conto di molteplici elementi e fattori che concorrono al continuo incremento della sicurezza e della qualità delle attività svolte da ogni singolo operatore.

Ad integrazione degli altri documenti Aziendali, delle azioni necessarie e funzionali alla continua consapevolezza del ruolo agito e del continuo trasferimento di una cultura positiva della sicurezza a tutto il personale già richiamato alla parte 2 del presente documento, si riportano le principali indicazioni destinate a tutti i Titolari di abilitazione delle UP di RFI, da attuare per un costante ed efficace monitoraggio delle attività formative finalizzate alla ricerca preventiva delle cause di criticità nello sviluppo dei processi abilitativi:

- attuare, periodicamente, un'analisi sull'andamento delle attività didattiche obbligatorie pianificate, al fine di prevedere le misure mitigative da attuare immediatamente laddove taluni obiettivi non venissero raggiunti, in modo da garantire in ogni caso e senza alcuna eccezione, la sicurezza e la continuità dell'esercizio ferroviario;
- effettuare un'analisi dell'efficacia a medio termine della formazione erogata, campionando un numero significativo di risorse per i corsi scelti, e valutandone le performance tramite test di autovalutazione e di valutazione da parte del diretto responsabile di ciascuna risorsa che ha partecipato al corso. Tale attività può essere svolta, a discrezione del Titolare dell'abilitazione e/o della SO Sicurezza Infrastrutture, in un congruo periodo di tempo successivo ai corsi di prima applicazione ed ogni altra situazione per cui tale analisi sia opportuna;

Queste analisi, laddove incidenti sul processo produttivo dell'UP, dovranno essere formalizzate nell'ambito della documentazione delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali e/o della Direzione Operativa Infrastrutture (Riesame, Verbale di COTAP, ecc).

### **III.12 TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse alla presente procedura, R.F.I. tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori del personale interno e di altre Imprese, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

RFI si impegna a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati e solo ed esclusivamente per le finalità di garantire la corretta gestione dei corsi e il rilascio delle relative abilitazioni/certificazioni nonché l'adempimento alla vigente normativa in merito al rilascio delle abilitazioni di sicurezza.

## **PARTE IV ALLEGATI**

- IV.1 ALLEGATO A: PRINCIPALI ATTIVITA' DEI RUOLI INDIVIDUATI NEL PRESENTE SAMAC**
- IV.2 ALLEGATO B/B.1: CERTIFICAZIONE DEL REQUISITO PROFESSIONALE**
- IV.3 ALLEGATO C: SCHEDA RILEVAMENTO ATTIVITÀ DELL'ESAME**
- IV.4 ALLEGATO D: SCHEDA TIROCINIO**
- IV.5 ALLEGATO E: SCHEDA MANTENIMENTO COMPETENZE SUL CAMPO**
- IV.6 ALLEGATO F: ATTO ABILITATIVO**
- IV.7 ALLEGATO G: NOMINA COMMISSIONE ESAME**
- IV.8 ALLEGATO H: VERBALE DI CONVERSIONE**
- IV.9 ALLEGATO I: VERBALE DELLA COMMISSIONE D'ESAME**
- IV.10 ALLEGATO L: MODALITÀ DI EROGAZIONE A DISTANZA DEI CORSI DI MANTENIMENTO DELLE COMPETENZE**
- IV.11 ALLEGATO M: PRINCIPALI INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL DOCUMENTO**